

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica



FORUM 2005

TESTI E DOCUMENTI

**GUIDA PER L'UTENZA
ALLO SCIOPERO NEI
SERVIZI PUBBLICI
ESSENZIALI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

**A cura dell'Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio per
la rappresentatività sindacale e gli scioperi.**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Funzione Pubblica



GUIDA PER L'UTENZA ALLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- **TESTI E DOCUMENTI**
 - * **il testo coordinato della legge 12 giugno 1990, n. 146, con le modifiche apportate dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;**
- **LE AMMINISTRAZIONI, GLI OPERATORI ED I SETTORI INTERESSATI**
- **LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI**
- **I PERIODI DI FRANCHIGIA**
- **In appendice:**
 - * **il testo previgente della legge 12 giugno 1990, n. 146, con le pronunce della Corte Costituzionale.**
 - * **il testo della legge 11 aprile 2000, n. 83, con le pronunce della Corte Costituzionale.**

**A cura dell'Ufficio Relazioni Sindacali - Servizio per
la rappresentatività sindacale e gli scioperi.**

INDICE

1. Presentazione	Pag. 5
2. Illustrazione dei criteri di redazione utilizzati	Pag. 7
3. Il punto della situazione	Pag. 8
4. L'Apparato sanzionatorio della legge 12 giugno 1990 n.146.....	Pag. 10
5. Il ruolo degli utenti nella legge	Pag. 15
6. Testo coordinato ed integrato della legge 12 giugno 1990, n. 146, con la legge 11 aprile 2000, n. 83	Pag. 18
7. Schede relative all'indicazione dei servizi, delle prestazioni indispensabili, delle Amministrazioni e dei periodi di franchigia interessanti:	
• Ministeri (Area I del personale dirigenziale e Comparto del personale non dirigenziale), Magistrature, Giudici di Pace.....	Pag. 35
• Enti pubblici non Economici (Area VI del personale dirigenziale).....	Pag. 41
• Enti pubblici non Economici (Comparto personale non dirigenziale)....	Pag. 44
• Regioni – Autonomie Locali (Area II del personale dirigenziale).....	Pag. 48
• Regioni – Autonomie Locali (Comparto personale non dirigenziale)....	Pag. 50
• Servizio Sanitario Nazionale (Area III del personale dirigenziale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo).....	Pag. 54
• Servizio Sanitario Nazionale (Area IV del personale dirigenziale medico, veterinario ed odontoiatrico).....	Pag. 56
• Servizio Sanitario Nazionale (Comparto personale non dirigenziale)....	Pag. 59
• Università (Area VII del personale dirigenziale e Comparto del personale non dirigenziale), Docenti universitari.....	Pag. 62
• Agenzie Fiscali (Area VI del personale dirigenziale e Comparto del personale non dirigenziale).....	Pag. 66
• Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione (Area VII del personale dirigenziale e Comparto del personale non dirigenziale).....	Pag. 68
• Scuola ed Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (Area V del personale dirigenziale e Comparto del personale non dirigenziale).....	Pag. 72
• Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (Area del personale dirigenziale e Comparto del personale non dirigenziale).....	Pag. 74
• Presidenza del Consiglio dei Ministri (Area VIII del personale dirigenziale e Comparto del personale non dirigenziale).....	Pag. 76
• Banca d'Italia.....	Pag. 78
• Ufficio Italiano dei Cambi.....	Pag. 79

Appendice

• Legge 12 giugno 1990, n. 146, nel testo previgente alla legge di riforma 11 aprile 2000, n. 83.....	Pag.	80
• Legge 11 aprile 2000, n. 83.....	Pag.	91
• Scioperi generali – adesione delle categorie (delibere Commissione n. 03/134 del 24 settembre 2003 e 05/127 del 9 marzo 2005).....	Pag.	101
• Scioperi virtuali – estratti da accordi e codici di autoregolamentazione.....	Pag.	105
• Farmacie private – provvisoria regolamentazione adottata dalla Commissione (delibera n. 03/169 del 17 dicembre 2003).....	Pag.	108

PRESENTAZIONE

Anche per l'anno in corso, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Relazioni Sindacali – Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi ha sentito l'esigenza di aggiornare la "Guida per l'utenza allo sciopero nei servizi pubblici essenziali della Pubblica Amministrazione", sia in relazione alle novità ed agli orientamenti intervenuti, sia soprattutto ad alcuni approfondimenti, riguardanti l'applicazione dell'apparato sanzionatorio ed il ruolo delle Associazioni degli utenti, in base a quanto previsto dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come riformata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Il Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dei principi ispiratori di detta legge e per venire incontro il più possibile alle esigenze dell'utenza, ha voluto predisporre, infatti, un aggiornamento della pubblicazione, edita in occasione del "FORUM PA 2004", sui predetti delicati aspetti, ferma restando, comunque, l'esigenza di informare i cittadini non solo dell'esistenza delle prestazioni indispensabili erogate in costanza di sciopero, ma anche della specificità delle diverse prestazioni a seconda dell'amministrazione erogante il servizio.

Inoltre, nell'ottica di favorire il più possibile la comunicazione tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, il Dipartimento della funzione pubblica ha continuato ad alimentare la cartella informativa, inserita nel proprio sito internet (**www.funzionepubblica.it**), nella quale vengono comunicati, in tempi reali, gli scioperi del settore pubblico a livello nazionale ed interregionale, nonché le prestazioni indispensabili comunque erogate durante le astensioni, le amministrazioni ed i settori interessati, i soggetti coinvolti ed i periodi di franchigia.

Il sito è stato implementato con l'inserimento di scioperi interessanti anche altri livelli (regionali, provinciali e locali), comunque partecipati al Dipartimento.

Il vantaggio dell'utilizzo dello strumento informatico, come di tutta evidenza, è quello di avere un aggiornamento delle informazioni in tempi reali.

L'iniziativa si muove in armonia con i principi di comunicazione istituzionale, di cui alla legge 150/2000, in particolare con gli obiettivi dell'URP di cui all'art.8, comma 2, lett.b), della legge anzidetta, che consistono nell'agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative ed amministrative, nonché per il tramite dell'informazione sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime. Ciò, al fine di garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato, in modo da facilitare l'accesso ai servizi, anche attraverso la promozione di nuove forme di relazione con i cittadini.

Di recente, anche la Direttiva del 4 gennaio 2005, del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel dettare le linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione, ha ribadito l'esigenza riferita.

L'obiettivo che si intende continuare a realizzare con la presente pubblicazione e con la citata cartella informatica, è, infatti, quello di dare vita ad un sistema di flussi di comunicazione, incentrato sull'utilizzo delle tecnologie informatiche e banche dati, che contribuiscano a migliorare la qualità dei servizi e ad implementare sinergie operative che consentano di offrire con la massima rapidità agli utenti l'accesso ad informazioni utili.

Non sembra, certamente, superfluo ribadire che se l'esigenza di comunicazione deve essere soddisfatta dalla Pubblica Amministrazione in situazioni in cui il rapporto di lavoro si svolge in condizioni di normalità, a maggior ragione la stessa esigenza deve essere appagata in condizioni di patologia del rapporto medesimo, quali sono quelle dello sciopero in cui i pregiudizi si verificano non solo nei confronti delle parti del rapporto contrattuale ma anche verso soggetti fruitori dei pubblici servizi, completamente estranei alle ragioni a base del conflitto.

Anche per il periodo di riferimento si è avuta la collaborazione del Servizio per l'informatizzazione e l'informazione statistica e la Struttura di missione per la comunicazione e l'informazione ai cittadini del Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente lavoro nasce nell'ambito di un'attività di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica e l'INAIL ed è stato coordinato dal sig. Salvatore Squillace, dirigente del Servizio rappresentatività sindacale e scioperi e dal dott. Massimiliano Mariani, dirigente della Direzione Centrale Ragioneria dell'INAIL.

Hanno collaborato alla stesura dell'opera, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, la dott.ssa Anna Maria Matteucci, Lino Secondo Giampietro, Lorella Vignozzi, Maurizio De Gasperis.

ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI REDAZIONE UTILIZZATI

Sono stati riportati, per ogni comparto ed area di contrattazione del pubblico impiego, così come definiti con gli ultimi accordi quadro, rispettivamente del 18/12/2002 e 23/9/2004, i servizi funzionanti, in costanza di sciopero, le amministrazioni interessate ed i periodi di franchigia, e ciò con riferimento al personale dirigente e non dirigente.

Sempre al fine di agevolare il lettore-utente, sono state trattate in modo unitario le schede relative alle prestazioni indispensabili alla cui erogazione concorre sia il personale dirigente e non dirigente, ricompreso nelle aree e nei comparti di contrattazione collettiva che il personale non incluso nelle aree e nei comparti citati.

E' stato ritenuto utile riportare nuovamente in appendice il testo della legge 146/1990 e quello della legge di riforma 83/2000, in modo da poter apprezzare la portata innovativa della normativa sopravvenuta mediante il raffronto con l'apposito testo coordinato della legge, allegato nella prima parte della presente pubblicazione. Nella stessa appendice trovano posto, altresì, alcuni estratti relativi alle regole pattizie o ai codici di autoregolamentazione sugli "scioperi virtuali", l'orientamento della Commissione sull'adesione agli scioperi, nonché la provvisoria regolamentazione per il settore delle farmacie private, considerato il loro riflesso sul Servizio Sanitario Nazionale.

L'indice degli argomenti trattati persegue l'obiettivo di favorire il cittadino nella ricerca dei servizi funzionanti e, nell'ambito degli stessi, le prestazioni indispensabili erogate in costanza di sciopero.

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Nel periodo considerato, si è registrato un consolidamento di alcuni orientamenti, espressi dalla Commissione di garanzia istituita ai sensi dell'art. 12 della legge 146/1990.

E' il caso, ad esempio, dell'efficacia degli accordi e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, nell'ipotesi della loro disdetta. Sotto questo aspetto, infatti, la Commissione ha ribadito l'orientamento che, in caso di disdetta, gli accordi ed i codici non cessano automaticamente la loro efficacia, ma la conservano fino alla loro sostituzione con un altro accordo o codice valutato idoneo dalla Commissione, oppure con una regolamentazione provvisoria. Tale regolamentazione da parte dell'Autorità di garanzia, è adottata decorsi sei mesi dall'avvenuta disdetta, senza che sia intervenuta una nuova disciplina pattizia o unilaterale. Risulta in questo caso evidente l'esigenza della Commissione, uniformandosi così alla *ratio* della legge, di non creare vuoti regolamentari nel settore di riferimento, pur nella dichiarata volontà di una o di entrambe le parti di non voler più aderire alla disciplina in precedenza concordata.

Anche la fattispecie degli scioperi generali ha avuto ulteriori approfondimenti, soprattutto in ordine alla sua valenza ed eventuale particolarità nei confronti delle altre astensioni, con le quali si deve rapportare, particolarmente, in relazione al rispetto della regola (ormai legale) della rarefazione oggettiva e soggettiva.

La Commissione si è anche posta il problema sulla denominazione e qualificazione dello "sciopero generale"; sotto tale aspetto, la scelta operata è stata quella di aderire alla volontà espressa dai soggetti proclamanti, nel senso di considerare tali quelle astensioni che per ampiezza e coinvolgimento delle realtà territoriali possano essere ricondotte alla terminologia sindacale di "generale".

Nel periodo in esame, è stato confermato anche l'orientamento secondo il quale la disciplina dettata dalla legge n. 146/1990 vada applicata anche ai servizi sanitari strumentali, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Rientrano, pertanto, tra i servizi pubblici essenziali tutti quei servizi e attività che oggettivamente siano dirette a soddisfare i diritti costituzionalmente tutelati alla salute ed alla vita, prescindendo, quindi, dal tipo di costituzione - privatistica o pubblicistica - di natura aziendale.

Sul tema dell'adesione a scioperi proclamati da altre Organizzazioni sindacali, la Commissione ha ribadito l'ormai pacifico orientamento secondo il quale anche per l'adesione deve essere rispettato il termine di preavviso. Tale rispetto attiene soprattutto alla necessità per il datore di lavoro di predisporre tutte le misure idonee a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nel periodo di sciopero, da comunicare all'utenza nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'astensione.

Inoltre, in relazione a quanto voluto dal legislatore in tema di procedure obbligatorie di conciliazione e di raffreddamento anteriormente alla proclamazione dello sciopero, la Commissione ha deliberato di richiedere a tutte le amministrazioni ed imprese di far conoscere tempestivamente le ragioni che abbiano indotto a non convocare le Organizzazioni sindacali richiedenti. Ciò, in considerazione che, dall'esperienza, non sempre risulterebbe essere rispettato tale obbligo legale dalla parte datoriale. Il caso del mancato adempimento di una od entrambe le parti è potenzialmente idoneo a far promuovere l'apertura di un procedimento di valutazione a carico del soggetto inadempiente, con conseguente possibile applicazione dell'apparato sanzionatorio.

Si ritiene opportuno precisare che la Commissione ha, peraltro, affermato che il rispetto del predetto obbligo, come pure l'eventuale sottoscrizione del verbale dell'incontro, non produce alcun effetto ai fini della rappresentatività delle Organizzazioni sindacali partecipanti. In particolare, poi, in ordine alla competenza dell'Amministrazione sulla procedura di conciliazione prevista dall'art. 2, c. 2, della legge 146/1990, è stato evidenziato che il tentativo preventivo di conciliazione che riguardi servizi a carattere locale debba essere effettuato presso il Comune interessato, salvo che questi non assuma il ruolo di datore di lavoro. In tale ultimo caso o nell'ipotesi in cui i servizi oggetto della procedura interessino più Comuni limitrofi, il tentativo di conciliazione dovrà essere effettuato presso il competente Ufficio Territoriale del Governo.

Ancora, sul tema della rarefazione degli scioperi, assume particolare rilievo anche l'ulteriore determinazione assunta dalla Commissione secondo la quale la proclamazione di uno sciopero è rilevante, ai fini della rarefazione oggettiva, con la proclamazione di astensioni successive fino a quando non sia intervenuta l'eventuale revoca. Con la stessa delibera è stato, altresì, affermato che, nel caso in cui tale rilievo fosse stato evidenziato dalla Commissione preventivamente, attraverso l'indicazione immediata prevista dall'art. 13, c. 1, lett. d) della legge 146/1990, la revoca della proclamazione successiva dovrebbe essere effettuata entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, per poter essere giustificata come avvenuta a seguito dell'invito dell'Autorità di garanzia. Nel caso, invece, di scioperi che violino la regola sull'intervallo soggettivo, ossia più astensioni proclamate dalla stessa Organizzazione sindacale, l'indizione di una nuova astensione potrà essere effettuata soltanto previa revoca di quella precedente. Risulta evidente che la determinazione della Commissione mira ad evitare proclamazioni plurime con un solo atto.

Quanto sopra fa rilevare come, a quasi quindici anni dall'entrata in vigore della legge, vi siano continui aggiornamenti sui caratteri interpretativi di questa importante disciplina, basata principalmente sul consenso delle parti, nella considerazione della difficoltà di trovare il giusto punto di equilibrio e contemperamento tra diritti costituzionalmente tutelati e garantiti, quali quello di sciopero e quelli della persona.

Ne è la prova quanto avvenuto di recente nel settore della Sanità, in particolare in quello riguardante la distribuzione dei farmaci da parte delle Farmacie private.

Per tale settore, come già fatto presente nella precedente pubblicazione, attesa la carenza di disciplina nella materia, vige la "regolamentazione provvisoria" della Commissione, allegata anche alla presente pubblicazione. Solo di recente, infatti, tale servizio è stato oggetto di definizione concordata nella Regione Campania, con la sottoscrizione di un'intesa tra la stessa Regione e la Federfarma. Tale accordo - valutato idoneo dalla Commissione, peraltro conforme alla *ratio* ed ai principi della regolamentazione provvisoria - costituisce indubbiamente un valido precedente affinché possano essere sottoscritte ulteriori intese a restanti livelli regionali o nazionale, conformemente a quanto già da tempo avvenuto per le omologhe farmacie municipalizzate, sempre nell'interesse della fruizione di un servizio, strettamente collegato al diritto alla salute, da parte dei cittadini.

L'APPARATO SANZIONATORIO DELLA LEGGE N. 146/1990

L'applicazione dell'apparato sanzionatorio nella legge 12 giugno 1990, n. 146, nel testo modificato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, costituisce indubbiamente il fulcro sul quale poggia l'intero impianto delle regole sui servizi indispensabili da garantire in caso di sciopero, nella sua funzione deterrente e dissuasiva, nei confronti di quei soggetti – sia essi datoriali che sindacali – che, contravvenendo alla disciplina, provocano un'ingiustificabile lesione dei diritti dei cittadini-utenti.

Questo sistema, in realtà, garantisce non soltanto un effetto di repressione *ex-post*, ma anche e soprattutto di dissuasione *ex-ante* nei confronti dei soggetti collettivi che proclamano uno sciopero illegittimo e nei confronti dei lavoratori che intendano aderirvi, oltreché del datore di lavoro al quale si impongono diversi obblighi connessi adempimenti.

A tal fine, è però necessario che le adeguate sanzioni vengano innanzitutto effettivamente ed indiscriminatamente irrogate e che possano essere applicate a tutti i soggetti che si siano resi sanzionabili a causa del mancato rispetto delle regole vigenti, affinché non risultino soltanto come una *moral suasion* ma come un effettivo strumento di salvaguardia e di rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle relative discipline applicative. Peraltro, il previo intervento valutativo da parte della Commissione costituisce una garanzia di certezza e di imparzialità nell'irrogazione delle sanzioni, come tali da escludere che la parte datoriale possa decidere discrezionalmente di non applicarle.

L'impianto sanzionatorio costituisce pertanto – così come ha avuto modo di evidenziare la Commissione di garanzia – un “potere strumentale alla salvaguardia delle finalità limitative dello sciopero” volute dal legislatore, finalizzato alla tutela di un interesse pubblico.

Su questa fattispecie, l'intervento del legislatore del 2000, con la legge 11 aprile, n. 83, ha apportato alcuni correttivi, potenziato e reso più cogenti diversi istituti sui quali avrebbe dovuto basarsi l'intera normativa delineata dalla legge n. 146/1990 ma che praticamente sono risultati disattesi; tutto ciò al fine di rendere l'apparato sanzionatorio meno eludibile ed applicabile anche alla parte datoriale.

L'attuale assetto della legge n. 146/1990 prevede una serie di sanzioni, differenziate a seconda degli attori che – con il loro comportamento illegittimo o omissivo – possono incidere sulla funzionalità e la fruizione dei servizi in occasione degli scioperi o che proclamino astensioni fuori dal campo delle regole legali e convenzionali, con ciò compromettendo direttamente o potenzialmente i diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Quanto rilevato anche in relazione ai diversi interventi che la Corte Costituzionale da un lato, ma anche la Commissione dall'altro avevano avuto modo di effettuare per non vanificare la *ratio* della legge n. 146/1990.

E' di assoluta evidenza come il legislatore – anche con l'inasprimento e l'ormai assoluta obbligatorietà dell'apparato sanzionatorio – abbia in realtà voluto spostare la centralità degli interventi alla fase antecedente a quella della proclamazione e della effettuazione degli scioperi, con l'obiettivo di decantare le situazioni di conflittualità tra le parti, attraverso le procedure di raffreddamento e di composizione, eventualmente con l'ausilio di Autorità amministrative.

Nel caso della proclamazione e/o effettuazione di uno sciopero non in linea con le regole legali e convenzionali, dopo la valutazione negativa da parte della Commissione, alle Organizzazioni sindacali possono essere applicate le sanzioni collettive che – ai sensi dell’art. 4, c. 2, della legge n. 146/1990 nel testo introdotto dalla novella del 2000 – si sostanziano nella sospensione delle agibilità sindacali riguardanti i permessi ed i contributi trattenuti dalle retribuzioni dei lavoratori, per un importo minimo di € 2.582,00 e massimo di € 25.820,00, da devolvere successivamente alla gestione per la disoccupazione involontaria dell’INPS.

Questo tipo di sanzione deve essere applicata dalla parte datoriale una volta notificata la delibera di valutazione negativa della Commissione, nei tempi indicati dalla stessa comunicazione. L’eventuale inadempimento da parte del datore di lavoro di tale precetto legale comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile o del legale rappresentante di un importo variabile da € 206,50 a € 516,50 per ogni giorno di ritardo ingiustificato nella mancata applicazione delle sanzioni alle Organizzazioni sindacali interessate. Anche tale sanzione amministrativa viene deliberata dalla Commissione, dopo aver richiesto i motivi dell’inadempimento, ed applicata attraverso un’apposita ordinanza-ingiunzione emanata dalla competente Direzione provinciale del lavoro.

Attualmente, il riferimento dell’art. 4, c. 2, sul sistema dei contributi sindacali non è più l’impianto legale dettato dall’art. 26 della legge n. 300/1970, abrogato a seguito degli esiti referendari del 1995, bensì quello convenzionale derivato dalla contrattazione collettiva, che svolge una funzione di “mediazione”, necessaria per l’effettività di tale diritto conferito alle Organizzazioni sindacali.

In una interpretazione fornita dalla Commissione, è stato ritenuto che la sospensione delle agibilità sindacali deve riferirsi – in caso di valutazione negativa tenuto in occasione della proclamazione ed effettuazione di uno sciopero illegittimo – esclusivamente all’ambito dell’ampiezza territoriale dell’astensione, indipendentemente dal livello della struttura sindacale proclamante. Inoltre, la trattenuta dei contributi e la successiva devoluzione deve essere riferita al mese di notifica della delibera della Commissione rapportata però alla consistenza associativa del sindacato interessato al momento in cui è stato realizzato il comportamento illegittimo.

Con la legge di riforma n. 83/2000 è stato risolto anche il problema relativo all’impossibilità di applicazione dell’apparato sanzionatorio a quelle Organizzazioni che non usufruiscono del sistema delle agibilità sindacali oppure non partecipano alle trattative e per le quali, quindi, sarebbe oggettivamente impossibile attivare l’impianto sanzionatorio nel caso di comportamento illegittimo.

La soluzione al problema che rischiava di rendere soltanto morali le sanzioni in caso di violazione è stata quella di applicare le sanzioni a coloro che rispondono legalmente per l’Organizzazione sindacale responsabile del comportamento illegittimo, per la cui applicazione occorre comunque tener conto della consistenza associativa, della gravità ed eventuale reiterazione della violazione, nonché del livello di gravità degli effetti dell’astensione sulla normale erogazione del servizio pubblico. Anche in questo caso, la sanzione amministrativa deliberata in via sostitutiva dalla Commissione deve essere quantificata da un minimo di € 2.582,00 ad un massimo di € 25.820,00 e viene applicata attraverso un’apposita ordinanza-ingiunzione emanata dalla competente Direzione provinciale del lavoro.

L’intervento del legislatore è stato quindi nel senso di prevedere – accanto alle sanzioni di natura civilistica applicabili dal datore di lavoro, previa indicazione della Commissione – anche sanzioni amministrative, irrogate tramite un’apposita ordinanza-ingiunzione adottata dalla competente Direzione provinciale del lavoro, sempre condizionata alla valutazione del comportamento da parte dell’Autorità di garanzia (art. 4, c. 4, 4 *bis* e 4 *sexies*).

Peraltro, la Commissione ha ritenuto di dover coordinare il testo di quest'ultima previsione con la disciplina dettata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Infatti, l'iter del procedimento sanzionatorio risulta nel concreto dal concorso procedimentale di due Amministrazioni: la Commissione ha il compito di effettuare la contestazione della violazione, la valutazione del comportamento e la quantificazione della sanzione, mentre l'aspetto applicativo è rimesso alla competenza della Direzione provinciale del lavoro, che deve provvedere all'ingiunzione del pagamento, curandone gli effetti di carattere esecutivo.

Con la legge di riforma n. 83/2000, inoltre, è stato anche previsto un raddoppio dell'importo delle sanzioni da comminare nel caso in cui le Organizzazioni sindacali effettuassero comunque l'astensione, nonostante l'indicazione preventiva della Commissione.

La Commissione ha, successivamente, stabilito che nel caso in cui le astensioni illegittime riguardassero una pluralità di aziende, l'eventuale trattenuta applicata ai sensi dell'art. 4, c. 2, dopo la valutazione negativa del comportamento sindacale, andrebbe effettuata sui contributi forniti dagli iscritti fino al raggiungimento della somma indicata nella stessa delibera di valutazione. In tal senso, pertanto, l'applicazione delle sanzioni da parte di un'impresa preclude in via autonoma a tale doveroso obbligo di legge da parte degli altri datori di lavoro interessati alla stessa decisione.

Per facilitare l'applicazione delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto di dover indicare nell'ambito della delibera di valutazione – laddove possibile – “l'azienda o l'amministrazione che presumibilmente, per dimensione ed estensione, sia ritenuta atta a procedere per prima all'applicazione della sanzione e che comunicherà alle altre di aver proceduto in tal senso, fatte salve diverse intese intervenute fra le aziende o amministrazioni medesime”.

Gli eventuali impedimenti sull'applicazione delle sanzioni devono comunque essere comunicati alla Commissione, anche per valutare la possibilità di irrogare sanzioni sostitutive ai soggetti sindacali interessati.

Accanto alle sanzioni di natura patrimoniale, il legislatore ha ritenuto dover prevedere anche delle eventuali conseguenze sul campo delle relazioni sindacali, laddove viene espressamente previsto che l'Organizzazione inadempiente possa essere anche esclusa dalle trattative alle quali partecipa per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento illegittimo. E' questa una sanzione particolarmente rilevante per le Organizzazioni, soprattutto quelle rappresentative, che potrebbero veder compromessa la corretta continuità delle relazioni con la parte datoriale, nel caso di apposita indicazione della Commissione nella delibera di valutazione negativa del comportamento sindacale.

Al fine di rendere cogente il sistema – sia pur complesso, ma costruito nel principale obiettivo del rispetto dei diritti degli utenti temperati con quelli dei lavoratori – della garanzia delle prestazioni indispensabili durante le astensioni collettive dal lavoro, il legislatore ha ritenuto di dover intervenire anche sul piano del corretto equilibrio delle sanzioni a tutti i soggetti che sia siano resi partecipi di comportamenti non conformi all'impianto legale e convenzionale delle regole.

Infatti, la legge n. 83/2000 ha previsto le sanzioni che potrebbero essere comminate anche alla parte datoriale, evidenziando puntuali responsabilità nell'eventuale mancato rispetto delle regole dettate dalla stessa legge.

Oltre al tipo di sanzione già enunciata riguardante la mancata applicazione delle sanzioni alle Organizzazioni inadempienti, laddove espressamente segnalate ed indicate dalla Commissione, i dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti che erogano servizi pubblici essenziali rientranti nel novero dell'art. 1, c. 1, della legge, potrebbero essere sanzionati dalla

Commissione nel caso non dovessero osservare gli obblighi imposti dall'art. 2, c. 2, o dalla regolamentazione provvisoria, in ordine alle misure concordate di livelli minimi di servizio da assicurare in occasione di scioperi, oltre alle regole sulle procedure obbligatorie di raffreddamento e di composizione dei conflitti.

La stessa parte datoriale potrebbe essere soggetta all'applicazione di sanzioni anche qualora non fornisca la corretta e puntuale informazione all'utenza, almeno cinque giorni prima della data di inizio dell'astensione.

La sanzione amministrativa pecuniaria da comminare deve essere di importo minimo di € 2.582,00 e massimo di € 25.820,00, correlata anch'essa al grado di violazione e all'eventuale recidiva, all'insorgenza o all'aggravamento dei conflitti a seguito del comportamento illegittimo, nonché al grado di pregiudizio arrecato agli utenti.

Un'altra novità introdotta dal legislatore del 2000 è quella di estendere tale sanzione anche alle Associazioni ed agli Organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i lavoratori che si siano astenuti dalla normale attività, che aderendo alla protesta abbiano violato non soltanto le regole legali, ma anche quelle dei codici di autoregolamentazione endosindacale o della regolamentazione provvisoria eventualmente adottata nel settore di riferimento dalla Commissione. Anche in questo caso, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria indicata dalla Commissione e comminata attraverso un'apposita ordinanza-ingiunzione da parte della competente Direzione provinciale del lavoro.

Risulta importante per tale disciplina anche il ruolo degli utenti, alle cui Associazioni rappresentative è stata riconosciuta, come si dirà in seguito, la legittimazione ad agire in difesa dei cittadini, ai sensi della legge n. 281/1998, nel caso si fossero verificati degli inadempimenti delle parti in occasione della proclamazione ed effettuazione di scioperi nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

Con riferimento alle sanzioni individuali ai singoli lavoratori, dopo la legge di riforma della legge n. 146/1990, la Commissione ha ritenuto di dover reiterare un proprio orientamento secondo il quale l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4, c. 1, è condizionato dall'opportunità di attendere la valutazione della stessa Commissione.

Il procedimento disciplinare potrebbe essere attivato dal datore di lavoro – senza attendere una valutazione da parte della Commissione – nel caso in cui la condotta illegittima sia propria del singolo lavoratore che si sia rifiutato di garantire le prestazioni indispensabili richieste, considerato che l'Autorità di garanzia è preposta alla valutazione del comportamento delle parti e non di quello dei singoli lavoratori. Anche per tale fattispecie, però, nel caso in cui la Commissione avesse deliberato l'apertura del procedimento di valutazione, sarebbe comunque opportuno che il datore attendesse l'esito di tale procedimento laddove si possa ragionevolmente prevedere che rilevanti questioni potrebbero essere risolte con la delibera dell'Autorità di garanzia. In questo caso, l'azione disciplinare non deve essere considerata tardiva.

Inoltre, le sanzioni individuali non sono condizionate ad alcuna indicazione preventiva rispetto all'effettuazione dello sciopero, come previsto invece per comportamenti dei soggetti collettivi, considerando che l'applicazione dell'apparato sanzionatorio ai lavoratori deve trovare riferimento ai principi di proporzionalità e di procedimento all'interno della contrattazione collettiva, nel rispetto delle regole fissate dalla legge.

E' pacifico che l'applicazione delle sanzioni collettive riguarda un potere collegato alla tutela di un interesse pubblico e, pertanto, tale potere va necessariamente esplicato in presenza della specifica segnalazione ed indicazione da parte della Commissione.

L'applicazione delle sanzioni collettive, quindi, deve costituire una garanzia di certezza e di imparzialità nella loro comminazione, che esclude la possibilità di comportamenti discrezionali di parte datoriale o comunque di essere nella disponibilità delle parti.

IL RUOLO DEGLI UTENTI NELLA LEGGE

L'impianto della legge n. 146/1990 è basato sul riconoscimento dei diritti costituzionalmente tutelati dei terzi, rappresentati dai cittadini-utenti, rispetto al ruolo ed ai diritti esercitati dalle parti sociali, in occasione della proclamazione ed effettuazione degli scioperi nel campo dei servizi pubblici essenziali.

Il legislatore del 1990 ha posto molta attenzione al ruolo degli utenti, in una sorta di "sensibilizzazione sociale" finalizzata alla valorizzazione del cittadino e delle sue esigenze. Oltre alla legge n. 146 è possibile ricordare: la legge n. 241, peraltro riformata nel 2005 con la legge n. 15, che ha tutelato particolarmente i diritti dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; la legge n. 142, sulle autonomie locali; la legge n. 266 del 1991 sul tema del volontariato sociale. Ma tali iniziative non hanno rappresentato approfondimenti casuali o sporadici, tanto che durante l'intero decennio sono stati approvati alcuni altri importanti testi di legge, sempre in favore del cittadino-utente: è il caso della normativa sulla *privacy*, varata nel 1996 con la legge n. 675, che ha costituito la base sulla quale è stato approvato successivamente il relativo testo unico con il d.lgs. n. 196 del 2003; o, ancora, il d.P.R. n. 445 del 2000, con il quale è stato riconosciuto al cittadino la possibilità di autocertificare proprie dichiarazioni, eliminando molte fasi del procedimento "burocratico", che sotto il profilo pratico agevola sia gli utenti, ma anche la stessa Pubblica Amministrazione, dal momento in cui vengono ridotte drasticamente le richieste e le relative produzioni di certificati da allegare spesso ad altre istanze.

Sul tema della garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione degli scioperi, il ruolo degli utenti è anche preventivo rispetto alla valutazione degli accordi o dei codici di autoregolamentazione sindacale, riguardanti le regole da rispettare in occasione dell'effettuazione delle astensioni.

Nonostante le perplessità delle parti, giustificate dalla difficoltà ad individuare associazioni di utenti in grado di valutare con completezza e competenza il complesso delle regole nei vari settori dei servizi pubblici essenziali, la Commissione ha da sempre sottolineato la necessità e la doverosità di acquisire anche il previsto parere delle Organizzazioni degli utenti, pur lasciando loro un tempo ragionevole per permettere di redigere osservazioni o adesioni sui testi delle regolamentazioni, al fine di non condizionare *sine die* la vigenza dell'accordo all'eventuale risposta fornita da tali associazioni. Infatti, il ritardato riscontro alla richiesta di parere da parte delle Organizzazioni degli utenti non può indefinitamente sospendere il procedimento di valutazione della Commissione, attivato ai sensi dell'art. 13, c. 1, lett. a), della legge n. 146/1990, al fine di non pregiudicare l'applicazione dell'accordo sottoscritto dalle parti o il codice di autoregolamentazione endosindacale.

Sull'aspetto della definizione delle intese sulla complessa disciplina delle prestazioni indispensabili, da garantire in caso di sciopero, nei diversi settori rientranti sotto l'egida dei servizi pubblici essenziali, è importante considerare anche il bacino dell'utenza coinvolta dalle agitazioni, con riferimento alla regola dell'intervallo tra gli scioperi. Sulla base di tale criterio, infatti, vengono misurati gli impatti delle agitazioni e la loro frequenza, nella considerazione che anche la riforma della legge n. 146/1990 ha ormai imposto la necessità di cadenzare le agitazioni che insistono sullo stesso bacino di utenza, per evitare di privarlo di fatto non soltanto della semplice fruizione del servizio, ma soprattutto dei diritti costituzionalmente tutelati.

Il ruolo ed i diritti degli utenti sono stati sottolineati dalla Commissione anche in occasione dell'obbligo di fornire un'adeguata e corretta informazione da parte delle amministrazioni ed imprese entro cinque giorni dall'inizio dell'astensione, per permettere ai cittadini di essere consapevoli di porre

in essere eventuali contromisure ai disservizi che dovrebbero verificarsi nel periodo oggetto dello sciopero, oppure di rinviare – laddove possibile – la fruizione del servizio stesso.

Anche il cosiddetto “effetto annuncio”, ossia la tardiva revoca o differimento dell’astensione, potenzialmente in grado di provocare gli stessi disagi di uno sciopero, è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione e anche da parte del legislatore con la legge di riforma n. 83/2000.

La comunicazione all’utenza delle astensioni e delle sue coordinate di svolgimento costituisce uno specifico dovere da parte delle amministrazioni e delle imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali. La mancata o non puntuale osservanza di tale obbligo determina gravi disagi all’utenza, che non viene messa a conoscenza di situazioni tali da permettere di contrapporre comportamenti per limitare e, comunque, non compromettere la salvaguardia del proprio diritto costituzionalmente tutelato.

E’ stato, inoltre, rilevato come la *ratio* della legge sia anche quella di impedire che le vicende conflittuali riversino i loro effetti negativi sull’utenza, con azioni incerte e sproporzionate nella loro realizzazione, eventualmente aggravate proprio da una carente o tardiva comunicazione, capace di ledere gravemente i diritti tutelati dei cittadini-utenti.

Con la legge di riforma 11 aprile 2000, n. 83, nel riequilibrio dell’apparato sanzionatorio che coinvolge anche la parte datoriale, è stato sottolineato che anche la mancanza o la non corretta informazione all’utenza sulle modalità di effettuazione degli scioperi potrebbe essere causa di attivazione del procedimento di valutazione del comportamento datoriale da parte della Commissione di garanzia, con la conseguente applicazione delle sanzioni ai soggetti responsabili, con ciò sottolineando l’obbligo della parte datoriale di fornire, nelle forme più adeguate e tempestive, opportune informazioni agli utenti sui tempi e sui modi di erogazione del servizio in caso di sciopero.

In ordine all’acquisizione del previsto parere sugli accordi sulle prestazioni indispensabili e sui codici di autoregolamentazione sindacale, tenuto conto delle numerose pronunce della Commissione di garanzia, le Associazioni degli utenti da coinvolgere dovrebbero essere quelle espressamente costituite per il settore di riferimento dell’accordo o del codice, o, in mancanza, quelle a vocazione generale.

Questo aspetto riguarda sia funzionalmente che territorialmente le Associazioni degli utenti, atteso che per un accordo a valenza locale si dovrebbe procedere ad un coinvolgimento di tali organizzazioni a livello territoriale, qualora costituite, in dipendenza della portata del bacino di utenza al quale si riferisce l’intesa (è il caso, ad esempio, di una definizione pattizia raggiunta per un ospedale, il cui parere dovrebbe essere espresso dalla delegazione ospedaliera o, in mancanza, da quella comunale o provinciale degli utenti).

Nel caso di inesistenza di organizzazioni specializzate nel servizio al quale l’accordo o il codice si riferisce, la Commissione ha ritenuto che l’Associazione degli utenti da coinvolgere deve essere quella con competenza più generale e trasversale su tutti i settori dei servizi, facendo per quanto possibile riferimento alla portata territoriale dell’accordo, al fine di individuare il livello corrispondente dell’organizzazione degli utenti.

Tale indicazione è stata peraltro fornita dall’Amministrazione dell’Interno a tutte le Prefetture, ora Uffici Territoriali del Governo, con una circolare del 2 maggio 1996, che aveva trovato condivisione anche da parte della stessa Commissione di garanzia.

Per quanto concerne le Organizzazioni degli utenti a cosiddetta “vocazione generale”, dopo il primo periodo di applicazione della legge n. 146/1990 dove si è avuta qualche difficoltà ad individuare la loro rappresentatività e competenza, oltre all’articolazione a livello locale, è intervenuta la legge 30 luglio 1998, n. 281, la quale prevede che le Associazioni maggiormente rappresentative siano riunite presso il Ministero dell’industria, commercio ed artigianato (ora Ministero delle attività produttive) nel “Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti”. La rappresentatività di tali Associazioni viene testimoniata, oltretutto dalle effettive iscrizioni da parte degli aderenti, anche da una valida articolazione e rappresentanza a livello locale.

La suddetta legge 281/1998, la cui rilevanza evidenzia l’attenzione del legislatore degli anni ’90 nei confronti dei diritti degli utenti, conferisce tra l’altro alle Associazioni dei consumatori ed utenti rappresentative ai sensi dell’art. 5 la legittimazione ad agire, in via generale, a tutela degli interessi collettivi.

La legge di riforma n.83/2000 ha ribadito tale legittimazione con riferimento al pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici, a causa della revoca tardiva e dell’effettuazione dello sciopero, malgrado l’invito della Commissione a differirlo.

La stessa legittimazione viene riconosciuta per i casi di non corretta informazione preventiva all’effettuazione dello sciopero cui consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza.

TESTO COORDINATO ED INTEGRATO

Legge 12 giugno 1990, n. 146 e Legge 11 aprile 2000, n. 83

N.B.= Le parti in grassetto costituiscono le modifiche apportate dalla legge 83/2000.

Le parti in corsivo e fra parentesi quadra [...] costituiscono le abrogazioni operate dalla legge 83/2000.

Vengono, inoltre, riportate sotto la voce “Allegato” e tra parentesi tonda (...), per comodità di lettura, le norme previste dalla l. 83/2000, pur se non facenti parte del testo della l. 146/1990.

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico - artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica

Art. 2.

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo. *[e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.]* **I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12.**

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, **nonché salvaguardia dell'integrità degli impianti**, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi *[di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti,]* di cui al **decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni** - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 -, **nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni** - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati ovvero possono disporre forme di erogazione periodica e **devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1.** Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3. Le

amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La Commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla Commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi *[di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 25 della medesima legge]* **di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - e nei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge** possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. **Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis.** Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato. **Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies.**

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 2-bis.

1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4.

Allegato : Art. 2, comma 1, legge 83/2000:

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.

Art. 3.

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Art. 4.

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, [*primo periodo,*] e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi *[, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge, regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti]* **i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.** I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

[3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.]

[4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati, degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su denuncia dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.]

4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perché le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 5.

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Art. 6.

[1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio. Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva”.]

Art. 7.

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi [di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93] **di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni** - n.d.r. oggi decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 - e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

Art. 7-bis

1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;

*b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza.*

Art. 8.

[1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalità dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti, in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.]

1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure

necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza é adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

Art. 9.

1. L'inosservanza da parte *[dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo]* **dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori** delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, *[da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000]* **da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.**

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10.

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese e i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono promuovere ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione o, rispettivamente, dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. Se ricorrono fondati motivi il tribunale amministrativo regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

Art. 12.

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. *[Alle dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a 18 unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime.]* **La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al**

comma 5. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio del pubblico impiego.

5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

[1. La Commissione:

- a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo, e 2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;*
- b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2 per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a*

rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

- c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;*
- d) formula la proposta di cui all'articolo 14 e può indire le consultazioni previste dal medesimo articolo;*
- e) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;*
- f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.]*

I. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce

orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;

d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;

e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;

g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le

revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;

h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-*quater*, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di temperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-*bis*, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;

l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere *c) d), e)* ed *h)*, e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Art. 14.

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, *[può indire]* **indice**, sempre che valuti idonee, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13,

comma 1, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

Art. 15.

[1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente: "Il Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente articolo 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero".]

Art. 16.

1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi [di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93].¹

Art. 17.

[1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.]

Art. 18.

[1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n.93, sono sostituiti dai seguenti: "Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli

¹ Il riferimento normativo alla legge 29 marzo 1983, 93 è da ritenersi non compatibile con la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo 29/1993 – oggi decreto legislativo 165/2001.

articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi quindi giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti”.

2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.]

Art. 19.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

Art. 20.

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto **dall'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1921, n. 773, e dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché** dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1 aprile 1981, n. 121.

1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile:

Art. 20-bis.

1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro.

Allegato 1: Art. 16 legge 83/2000

1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.
2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.

3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese ¹.

4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni ².

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".

² La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma.

COMPARTO MINISTERI E RELATIVA AREA I DELLA DIRIGENZA, MAGISTRATURE, GIUDICI DI PACE.

L'Area e il Comparto comprendono il personale dirigente e non dirigente, dipendente:

A) dai Ministeri:

- 1) degli affari esteri;
- 2) dell'interno;
- 3) della giustizia;
- 4) della difesa;
- 5) dell'economia e delle finanze;
- 6) delle attività produttive;
- 7) delle comunicazioni;
- 8) delle politiche agricole e forestali;
- 9) dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 10) delle infrastrutture e dei trasporti;
- 11) del lavoro e delle politiche sociali;
- 12) della salute;
- 13) dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 14) per i beni e le attività culturali;

B) dall'Avvocatura generale dello Stato;

C) dal Consiglio di Stato;

D) dalla Corte dei Conti;

E) dal CISAM (Centro Interforze Studi Applicazioni Militari);

F) dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia di Bolzano.

Per comodità di lettura ed ai soli fini dell'applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, sono da ricomprendersi il personale della magistratura ordinaria - compresi i magistrati onorari - ed amministrativa e contabile, nonché i giudici di pace, i quali concorrono, con il personale della dirigenza e non del Comparto Ministeri, all'erogazione del servizio pubblico essenziale "amministrazione della giustizia".

Nei casi di sciopero i settori che possono essere coinvolti sono i seguenti:

- a) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- b) amministrazione della giustizia;
- c) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
- d) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- e) attività connesse al servizio doganale ove previsto;
- f) trasporti;
- g) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
- h) servizio elettorale;
- i) protezione civile;

- l) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
- m) istruzione pubblica.

Nell'ambito dei citati settori sono, comunque, erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

1) da parte del personale dirigenziale dell'Area e del Comparto:

- a) salvaguardia dell'integrità degli impianti nonché sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo:
 - custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
- b) attività giudiziaria:
 - Ministero della Giustizia, Ministero della Difesa, Ministero Economia e Finanze: limitatamente all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari urgenti ed indifferibili;
- c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali:
 - Ministero della Giustizia: Amministrazione penitenziaria e giustizia minorile, limitatamente alle attività amministrative relative alla custodia dei detenuti ed alla confezione e distribuzione dei pasti;
 - Ministero dell'Interno: Ufficio di Gabinetto del prefetto, cifrario e archivio generale della Questura;
 - Ministero degli Affari Esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all'Estero, prestazioni indispensabili di tutela dell'integrità ed incolumità dei connazionali all'estero e nell'ambito dell'unità di crisi;
- d) attività sanitaria:
 - Ministero della salute: sanità marittima ed aerea e servizio sanitario di confine, per gli animali vivi e per le merci rapidamente deperibili e non conservabili in frigorifero, nonché per i medicinali salvavita e nei casi di prevenzione di epidemie;
 - Ministero della Giustizia: assistenza sanitaria ai detenuti;
 - Ministero della Difesa – enti della sanità militare: servizio di pronto soccorso e pronto intervento;
- e) Ministero delle attività produttive: attività di propria competenza connessa allo sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigorifero, medicinali salvavita ed animali vivi, ove previsto;
- f) attività di sorveglianza idraulica di fiumi e altri corsi d'acqua e dei bacini idrici - periodo di preallarme e piena;
- g) attività di segnalazione costiera, marittima, terrestre e aerea;
- h) servizio elettorale:
 - attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- i) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
- l) servizio attinente alla protezione civile:
 - attività relative ai piani di protezione civile da svolgere anche con personale in reperibilità qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi;
- m) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:
 - attività del servizio personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi sopra citati, alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali, in coincidenza con le scadenze di legge;

- n) attività di supporto al funzionamento dei servizi scolastici durante lo svolgimento degli scrutini, degli esami di idoneità e di ciclo conclusivo.

Da parte di tutto il suddetto personale operante negli uffici aeroportuali, inoltre, è garantita: “.....la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7 – 10 e 18 – 21” e, nelle rimanenti ore, l'erogazione “delle prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata”;

Per il personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali è intervenuta la Proposta della Commissione di garanzia il 3 dicembre 2003, assunta con delibera n. 03/159. Sulla base della deliberazione riferita, vengono definite le prestazioni indispensabili al fine di assicurare, in costanza di sciopero, il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Le prestazioni indispensabili da assicurare sono:

“

- a) le attività strettamente collegate alla trattazione delle istanze cautelari e dei ricorsi elettorali;
- b) la ricezione dei ricorsi da presentare a pena di decadenza nel giorno di sciopero;
- c) la ricezione dei ricorsi con richiesta di provvedimento cautelare presidenziale;
- d) il pagamento degli stipendi, delle pensioni e delle indennità sociali”.

2) da parte del personale della magistratura ordinaria, compresi i magistrati onorari

“...attività investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969, n. 742 e successive modificazioni, con le precisazioni e le limitazioni seguenti:

a) in materia civile e del lavoro, il divieto di astensione è limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e discriminatorie;

b) in materia penale l'astensione non e' consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti; non e' altresì consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p., o ai procedimenti e processi relativi ai reati per cui e' imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;

c) in materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di sospensione dell'esecuzione, e alle attività non aventi carattere processuale;

d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie, civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori;

e) debbono altresì essere sempre assicurati gli adempimenti urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle indicazioni precedenti” (cfr. codice di autoregolamentazione dell'Associazione Nazionale Magistrati Ordinari valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/100 del 13 settembre 2001 – G.U. n. 261 del 9 novembre 2001 e successiva integrazione valutata idonea con deliberazione 04/566 del 21 ottobre 2004 – G.U. n. 256 del 30 ottobre 2004, nonché codice di autoregolamentazione dei magistrati onorari di tribunale valutato idoneo dalla

Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/34 del 20 febbraio 2003) – G.U. n. 58 dell'11 marzo 2003).

3) da parte della magistratura amministrativa:

“...provvedimenti propriamente cautelari” e “cause in materia elettorale” (cfr. codice di autoregolamentazione dell’associazione Nazionale Magistrati Amministrativi valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 1/2 del 18 gennaio 2001 – G.U. n. 261 del 9 novembre 2001);

4) da parte dei giudici di pace:

“ a) nelle cause civili ordinarie riguardanti i rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, ove si configuri un pericolo per la salute del legittimato all'azione e per tutti i casi in cui dalla sospensione dell'attività giudiziaria o amministrativa possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumità dei cittadini;

b) nelle cause di opposizione delle sanzioni amministrative in cui il trasgressore o il responsabile civile abbia chiesto la sospensione del provvedimento opposto, quando possa apparire fondata la domanda e grave ed irreparabile il pregiudizio addotto;

c) nei procedimenti in materia penale:

- quando l’astensione venga a cadere nei dieci giorni entro i quali il giudice deve fissare la nuova udienza per la decisione del tipo di sanzione da infliggere all’imputato ai sensi dell’articolo 33, 3° comma, del d.lvo n. 274 del 2000;

- quando per i reati di particolare tenuità ed in assenza di opposizione, l’ulteriore corso del procedimento possa arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini e o dell’imputato;

- quando l’astensione comporti un apprezzabile ritardo nei provvedimenti del giudice nel corso delle indagini o nella definizione dei processi riguardanti i reati di cui all’articolo 186 e 187 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (guida sotto l’influenza dell’alcool o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope)”.

(cfr. codice di autoregolamentazione dell’Unione Nazionale dei Giudici di Pace, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 00/195 del 12 luglio 2000 – G.U. n. 261 del 9 novembre 2001 – ed integrazione, relativamente alle prestazioni indispensabili, intervenuta a seguito dell’introduzione del decreto legislativo n. 274 del 28.8.2000 che ha attribuito competenza penale ai giudici di pace”, valutata idonea con deliberazione n. 02/95 del 23 maggio 2002. G.U. n. 155 del 4 luglio 2002.

5) da parte dei magistrati della Corte dei conti:

“.... Non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari, per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994 n. 20; per il versante della Procura, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994 n. 19”. (cfr. codice di autoregolamentazione dei magistrati della Corte dei conti, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 02/105 del 6 giugno 2002 - G.U. n. 155 del 4 luglio 2002).

6) da parte dei magistrati tributari

“le attività connesse ai provvedimenti propriamente cautelari” (cfr. codice di autoregolamentazione dell'Associazione dei Magistrati Tributari, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 03/68 del 10 dicembre 2003 - G.U. n. 294 del 19 dicembre 2003).

PERIODI DI FRANCHIGIA

1) per il personale non dirigenziale del Comparto Ministeri:

“Non possono essere proclamati scioperi coinvolgenti i servizi essenziali nei mesi di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo, limitatamente ai servizi:

- di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;
- connessi allo sdoganamento in relazione ai servizi pubblici essenziali indicati nel precedente punto e);
- di sanità;

inoltre le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali;
- b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali nonché nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato nazionale”;

2) per il personale dirigenziale dell'Area I Ministeri:

- “
- a) nel mese di agosto relativamente ai servizi:
 - del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti collegati con il trasporto aereo;
 - di fruizione del patrimonio artistico, archeologico e monumentale;
 - di sdoganamento;
 - di sanità;
 - b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato;
 - c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
 - d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
 - e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

- f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre;
- g) nei giorni di pagamento di stipendi, pensioni e indennità;
- h) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale...”;

per il personale addetto al settore del trasporto aereo in servizio nelle sedi aeroportuali, inoltre:

- “- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 5 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal giovedì precedente alla Pasqua al giovedì successivo alla Pasqua;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;
- dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali e amministrative parziali per le sole aree interessate”;

3) per il personale della magistratura amministrativa:

“non possono essere proclamate astensioni nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e locali che interessino almeno il 30 % dell’elettorato nazionale”.

4) per i giudici di pace:

- “a) per i periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell’attività giudiziaria. In questi casi l’astensione può iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell’attività giudiziaria e non può terminare oltre la settimana prima dell’inizio della sospensione dell’attività giudiziaria;
- b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell’elettorato;
- c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali e provinciali per i rispettivi ambiti territoriali;
- d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
- e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre;

4) per i magistrati tributari:

“non potranno essere proclamate astensioni dall’attività nei periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell’attività giudiziaria nel periodo feriale”.

AREA VI DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

L'Area comprende il personale dirigente, dipendente:

- dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, inclusi nella allegata tabella "A";
- dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'estero (ICE);
- dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP);
- dall'Istituto Nazionale di Previdenza del Settore Marittimo (IPSEMA);
- dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale nei settori coinvolti saranno garantiti livelli di funzionamento compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nei seguenti servizi pubblici essenziali:

- “
- a)... servizio di pronto soccorso infermi;
 - b)...servizio di pronto soccorso emotrasfusionale;
 - c)...attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua;
 - d)...funzionamento degli impianti di sollevamento e depurazione delle acque reflue;
 - e)...la sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici;
 - f)...i servizi degli uffici di frontiera dell'Automobile Club d'Italia...;
 - g)...servizi di informazione dell'Automobile Club d'Italia sulla viabilità direttamente preordinati alla sicurezza stradale;
 - h)...vigilanza antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;
 - i)...assistenza ai minori, per la loro sicurezza, nei collegi e convitti gestiti dagli enti;
 - j)...assistenza agli ospiti non autosufficienti delle case di riposo, dei centri di rieducazione motoria e dei presidi ortopedici;
 - k)...rinnovo dei mandati di pagamento degli stipendi, delle pensioni, delle indennità sociali e l'adeguamento delle rendite previdenziali, per il tempo strettamente necessario in relazione all'organizzazione delle singole amministrazioni;

Nell'ambito dei citati servizi pubblici essenziali sono, comunque, assicurate le prestazioni indispensabili individuate negli accordi decentrati stipulati dai singoli enti con le organizzazioni sindacali.

PERIODI DI FRANCHIGIA

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- “
- a) dal 10 al 20 agosto, relativamente ai servizi di:
 - pronto soccorso;
 - assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e convitti e agli anziani nelle case di cura e di riposo;
 - vigilanza antincendi nei parchi nazionali;
 - informazione sulla viabilità ai fini del soccorso stradale;
 - b) nei giorni compresi fra il 23 dicembre e il 7 gennaio”.

TABELLA “A”

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
AERO CLUB D'ITALIA
AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA
CASSA PREVIDENZA ASSICURAZIONE SPORTIVI
CENTRO ITALIANO STUDI ALTO MEDIOEVO
CLUB ALPINO ITALIANO
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE AGENTI DI CAMBIO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE ARCHITETTI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE ATTUARI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE BIOLOGI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE FORENSE
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GEOLOGI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GEOMETRI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE INGEGNERI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI
CONSORZIO DEL TICINO
CONSORZIO DELL'ADDA
CONSORZIO DELL'OGGIO
CROCE ROSSA ITALIANA
ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
ENTE NAZIONALE PREV.ZA ASS.ZA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE PREV.ZA ASS.ZA PITTORI SCULTORI MUSICISTI
ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
ENTE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

ENTE SVILUPPO IRRIGAZIONE E TRASFORMAZIONE FONDIARIA DELLA PUGLIA,
LUCANIA, IRPINIA
ENTE TEATRALE ITALIANO
FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI INFERMIERI PROFESSIONALI
FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE VETERINARI ITALIANI
FEDERAZIONE NAZIONALE TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO
INPDAI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE
INDUSTRIALI
ISTITUTO NAZIONALE CONSERVE ALIMENTARI
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO ITALIANO DEL DRAMMA ANTICO
ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
LEGA NAVALE ITALIANA
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE

COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

Il Comparto comprende il personale non dirigente, dipendente:

- dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, inclusi nella allegata tabella "A";
- dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'estero (ICE);
- dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP);
- dall'Istituto Nazionale di Previdenza del Settore Marittimo (IPSEMA);
- dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale nei settori coinvolti saranno garantiti livelli di funzionamento compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati nei seguenti servizi pubblici essenziali:

“

- a) assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali;
- b) protezione civile, servizio dighe, vigilanza nei parchi nazionali;
- c) servizi di informazione, servizio degli uffici di frontiera;
- d) assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica;
- e) servizi di supporto logistico e organizzativo;
- f) specifici servizi del personale;
- g) erogazione di pensioni, di indennità e di rendite.

Nell'ambito dei citati servizi pubblici essenziali sono, comunque, assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

A) Assistenza sanitaria, igiene e sanità pubblica

- a) pronto soccorso medico e chirurgico;
- b) pronto soccorso emotrasfusionale;
- c) servizio trasporto infermi;
- d) prestazioni terapeutiche già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno per le persone interessate; trattamenti sanitari obbligatori;
- e) referti, denunce, certificazioni e attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

B) Servizi di supporto logistico organizzativo

- a) servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso per la erogazione delle prestazioni indicate nella lett. A) e limitatamente alle strutture e ai lavoratori direttamente interessati;
- b) raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;

C) Servizi di informazione e servizi di frontiera

- a) approvvigionamento, attraverso le fonti ordinarie, delle notizie inerenti le condizioni di transitabilità e la loro diffusione mediante i canali radiofonici, televisivi e telefonici;
- b) attività di assistenza automobilistica nei confronti di coloro che transitano in entrata o in uscita attraverso il confine del territorio italiano.

D) Servizi di protezione civile, servizio dighe e vigilanza nei parchi nazionali

- a) attività di sorveglianza idraulica dei fiumi, degli altri corsi d'acqua e dei bacini idrici; periodo di preallarme e piena;
- b) attività di antibracconaggio e antincendi nei parchi nazionali;
- c) attività di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità.

E) Assistenza ai minori e ai soggetti ospiti nelle strutture sociali

- a) assistenza agli ospiti nelle strutture sociali dei Centri di riabilitazione e protesi delle Case di soggiorno gestite dagli enti;
- b) assistenza ai minori nei collegi, nei convitti, nei centri di vacanza studio all'estero, nei soggiorni climatici gestiti dagli enti;
- c) assistenza ai soggetti ospiti nei campi profughi gestiti dagli enti.

F) Specifici servizi del personale

Attività del servizio personale limitatamente all'erogazione degli assegni e delle indennità con funzioni di sostentamento; tale servizio deve essere garantito per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli enti.

G) Erogazione di pensioni di indennità e di rendite

- a) pagamento delle pensioni, delle indennità sociali e di adeguamento delle rendite previdenziali, aggiornati secondo il calendario e le scadenze previsti per ogni categoria;
- b) erogazione delle altre prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione, di t.b.c., di CIG. ecc.), nel rispetto delle periodicità stabilite.

PERIODI DI FRANCHIGIA

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

“

- a) dal 10 al 25 agosto;
- b) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo”.

TABELLA “A”

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
AERO CLUB D'ITALIA
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA
CASSA PREVIDENZA ASSICURAZIONE SPORTIVI
CENTRO ITALIANO STUDI ALTO MEDIOEVO
CLUB ALPINO ITALIANO
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI
CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
CONSIGLIO NAZIONALE NOTARIATO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE AGENTI DI CAMBIO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE ARCHITETTI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE ATTUARI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE BIOLOGI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE FORENSE
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GEOLOGI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GEOMETRI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE GIORNALISTI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE INGEGNERI
CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI
CONSORZIO DEL TICINO
CONSORZIO DELL'ADDA
CONSORZIO DELL'OGGIO
CROCE ROSSA ITALIANA
ENTE IRRIGUO UMBRO TOSCANO
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA MAGISTRALE
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
ENTE NAZIONALE PREV.ZA ASS.ZA LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
ENTE NAZIONALE PREV.ZA ASS.ZA PITTORI SCULTORI MUSICISTI
ENTE PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
ENTE PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI
ENTE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

ENTE SVILUPPO IRRIGAZIONE E TRASFORMAZIONE FONDIARIA DELLA PUGLIA,
LUCANIA, IRPINIA
ENTE TEATRALE ITALIANO
FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI INFERMIERI PROFESSIONALI
FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI OSTETRICHE
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE VETERINARI ITALIANI
FEDERAZIONE NAZIONALE TECNICI SANITARI RADIOLOGIA MEDICA
FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL
LAVORO
INPDAI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE
INDUSTRIALI
ISTITUTO NAZIONALE CONSERVE ALIMENTARI
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
ISTITUTO ITALIANO DEL DRAMMA ANTICO
ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
LEGA NAVALE ITALIANA
MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNICA
UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE

AREA II DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI

L'Area comprende il personale dirigente, dipendente:

- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunità montane;
- dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle università agrarie ed Associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico;
- dalle autorità di Bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584,;
- dall'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Ai soli fini dell'applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni è da ricomprendersi il personale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) trasporti;
- g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- h) servizi del personale;
- i) servizi culturali”.

In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, inerenti ai servizi di cui sopra.

PERIODI DI FRANCHIGIA

“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- a) dal 10 al 20 agosto;
- b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
- d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
- e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali”.

COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI

Il Comparto comprende il personale non dirigente, dipendente:

- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunità montane;
- dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle università agrarie ed Associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico;
- dalle autorità di Bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- dall'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
- dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Ai soli fini dell'applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni è da ricomprendersi il personale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) stato civile e servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
- f) trasporti;
- g) servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- h) servizi del personale;
- i) servizi culturali”.

Nell'ambito dei citati settori sono comunque assicurate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

- 1) raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte;

- 2) attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
 - 3) servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
 - 4) servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale;
 - 5) farmacie comunali: prestazioni ridotte con personale anche in reperibilità;
 - 6) servizio attinente ai mattatoi, limitatamente alla conservazione della macellazione nelle celle frigorifere e per la conservazione delle bestie da macello;
 - 7) servizio attinente ai magazzini generali, limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
 - 8) servizio attinente alla rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione, con ridotto numero di squadre di pronto intervento in reperibilità 24 ore su 24;
 - 9) servizio cantieri, limitatamente alla custodia sorveglianza degli impianti, nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
 - 10) fornitura di acqua, luce e gas da garantire attraverso un ridotto numero di personale come nei giorni festivi nonché con la reperibilità delle squadre di pronto intervento ove normalmente previste;
 - 11) servizio attinente ai giardini zoologici e fattorie, limitatamente all'intervento igienico sanitario e di vitto per gli animali e alla custodia degli stessi;
 - 12) servizio di polizia municipale, da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
 - a) attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
 - b) attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
 - c) attività di pronto intervento;
 - d) attività della centrale operativa;
 - e) vigilanza casa municipale;
 - f) assistenza al servizio di cui al n. 8, in caso di sgombero della neve;
 - 13) servizi culturali: da assicurare solo l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprietà dell'amministrazione;
 - 14) servizi del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti dei servizi del personale, per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
 - 15) servizio di protezione civile, da presidiare con personale in reperibilità;
 - 16) servizio di nettezza urbana, nei termini fissati dal vigente accordo di settore;
 - 17) servizio attinente alle carceri mandamentali, limitatamente alla vigilanza, confezione e distribuzione del vitto;
 - 18) servizi educativi e scolastici;
- Personale docente delle scuole materne e delle altre scuole gestite dagli enti locali:

“

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

- b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione dei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione del grado preparatorio, esami di stato);
- c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

In ogni caso:

-gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- ...gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.

- Personale educativo degli asili nido:

- a) svolgimento dell'attività educativa, di assistenza e vigilanza dei bambini;

19) servizio trasporti, ivi compresi quelli gestiti dagli autoparchi: sono garantiti i servizi di supporto erogati in gestione diretta ad altri servizi comunali riconosciuti tra quelli essenziali;

20) rilascio certificati e visure dal registro delle imprese con diritto di urgenza per partecipazione a gare di appalto;

- deposito bilanci e atti societari;

- certificazione per l'esportazione e l'importazione temporanea di merce (carnet ATA-TIR);

- certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili:
tali prestazioni sono garantite solo limitatamente alle scadenze di legge, ove previste;

- registrazione brevetti.

“... Le prestazioni di cui ai numeri 6), 7), 9), 12) lett. c), d), e) ed f) e 14) sono garantite in quegli enti ove esse sono già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero”.

PERIODI DI FRANCHIGIA

“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- a) dal 10 al 20 agosto;
- b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- c) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

- d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi locali”. cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
- e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e

AREA III DELLA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L'Area comprende il personale dirigente sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo dipendente:

- dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA);
- dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
- dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) assistenza sanitaria;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) protezione civile;
- d) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- e) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.

Nell'ambito dei citati settori saranno comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

A) Assistenza Sanitaria

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dei dirigenti del ruolo sanitario.

B) Igiene e sanità pubblica:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C) Protezione Civile

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con dirigenti in reperibilità, qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi.

D) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

E) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

- attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge".

PERIODI DI FRANCHIGIA:

- “.. le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
 - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo”.

AREA IV DELLA DIRIGENZA MEDICA, VETERINARIA ED ODONTOIATRICA DEL COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

L'Area comprende il personale dirigente medico, veterinario ed odontoiatra dipendente:

- dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA);
- dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
- dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) assistenza sanitaria;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) veterinaria;
- d) protezione civile.

Nell'ambito dei citati settori, saranno comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

A) Assistenza Sanitaria

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;

- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento propri dell'attività dei dirigenti medici e veterinari.

A3) Attività sanitarie e di carattere organizzativo

- attività di accettazione nei ricoveri d'urgenza e di dimissione volontaria dei pazienti;
- servizi della Direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali, amministrative e referendarie, nonché per gli adempimenti prescritti dall'art. 19 della legge 104/1992;
- altre attività sanitarie sottoposte a scadenza di legge.

B) Igiene e Sanità Pubblica:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali, vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C) Veterinaria:

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbia;
- ispezione veterinaria degli animali morti od in pericolo di vita e conseguente macellazione d'urgenza;
- approvvigionamento carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

D) Protezione Civile:

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

PERIODI DI FRANCHIGIA:

“ .. le azioni di sciopero non saranno effettuate:

- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo”.

COMPARTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il Comparto comprende il personale non medico e non dirigente, dipendente:

- dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle residenze sanitarie assistite prevalentemente pubbliche (RSA);
- dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.);
- dall'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) assistenza sanitaria;
- b) igiene e sanità pubblica;
- c) veterinaria;
- d) protezione civile;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento”.

Nell'ambito dei citati settori saranno comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

A) ASSISTENZA SANITARIA

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali e amministrative, nonché quelle referendarie.

B) Igiene e sanità pubblica:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite in quegli enti ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

C) Veterinaria:

- vigilanza e controllo, ove non dilazionabili, in presenza o sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e di zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti.

D) Protezione Civile:

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria, anche nei giorni festivi.

E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessari per l'espletamento della prestazioni sopra indicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

attività del servizio del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese”.

PERIODI DI FRANCHIGIA:

- “ .. le azioni di sciopero non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
 - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo”.

COMPARTO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RELATIVA AREA VII DELLA DIRIGENZA – DOCENTI UNIVERSITARI

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigente e non, dipendente:

- dalle università e dalle istituzioni universitarie;
- dalle aziende ospedaliere universitarie;
- dall'Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.

Per comodità di lettura ed ai soli fini dell'applicazione della legge 146/1990 e successive modificazioni, è da ricomprendersi il personale docente universitario il quale concorre, con il personale della dirigenza e non del Comparto Università, all'erogazione dei servizi pubblici essenziali "istruzione universitaria" e "assistenza sanitaria".

Nei casi di sciopero interessante il personale dirigente e non dell'Università, i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) istruzione universitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) sicurezza e salvaguardia dei laboratori e cura di animali e piante;
- d) protezione civile, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio;
- e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento”.

In relazione al sistema organizzativo delle singole Amministrazioni, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai settori di cui sopra.

Nell'ambito dei citati settori sono comunque erogate:

1) Da parte del personale dirigenziale e non dell'Università:

“

A) Istruzione universitaria

- esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria per un periodo non inferiore a un terzo dei giorni lavorativi complessivamente previsti a tal fine in ciascuna amministrazione;
- certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini.

B) Assistenza sanitaria:

B1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso, medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporti infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessarie al loro espletamento.

B2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
- trattamento di malattie mentali in fase acuta;
- igiene personale degli assistiti non autosufficienti.

B3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali; preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della Direzione sanitaria finalizzati ad assicurare le prestazioni indispensabili;
- attività amministrativa di accettazione relativa ai ricoveri urgenti.

C) Sicurezza e salvaguardia di laboratori e cura di animali e di piante:

- salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- salvaguardia degli esperimenti in corso, con modalità irripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- cura non rinviabile degli animali, delle piante e delle colture biologiche.

D) Protezione civile, igiene e sanità pubblica e tutela dell'ambiente e del territorio:

- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
- attività previste nei piani di protezione civile;
- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle competenti autorità con particolare riferimento ad attività inerenti l'igiene e la sanità pubblica, le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche, con prestazioni ridotte anche in regime di reperibilità.

E) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione e controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge, secondo modalità da definirsi in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni”.

2) Da parte dei docenti universitari:

“

SANITA':

Per il personale docente universitario che svolge funzioni di assistenza sanitaria, valgono, in quanto applicabili, le prestazioni indispensabili previste per il settore della Sanità.

LEZIONI – ESERCITAZIONI – SEMINARI:

Le astensioni dal lavoro a causa di sciopero non possono eccedere una quota pari ad 1/3 del monte ore previsto per lo svolgimento delle attività didattiche menzionate nell'intero anno accademico ed, in ogni caso, non possono pregiudicare il numero minimo legale di ore di insegnamento previsto per la validità del corso.

ESAMI DI PROFITTO:

Vanno salvaguardati gli appelli previsti per ogni sessione di esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli.

ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E DIDATTICA

Deve, in occasione di scioperi, assicurarsi il mantenimento del livello abituale di cura adottato nei confronti delle piante e degli animali utilizzati, nonché delle colture biologiche in corso.

Devono essere comunque, salvaguardati gli esperimenti in corso, ogni qualvolta essi si svolgano con modalità di non facile ripetibilità.

Devono essere garantite le attività previste nei piani di protezione civile, nonché quelle comunque richieste nei casi di emergenza dalle Autorità preposte alla protezione civile ed alla tutela dell'ambiente e del territorio.

PROVE CONCORSUALI

Deve essere comunque garantito il rispetto del termine finale delle operazioni e di comunicazione dei risultati ordinariamente previsto per le operazioni e di comunicazione dei risultati, compresi quelli delle prove di ammissione alle Facoltà.

ATTIVITA' CERTIFICATIVA DA PARTE DI PERSONALE DOCENTE

Deve essere garantita nelle forme ordinarie l'attività urgente per documentate esigenze legate a termini in scadenza di concorsi, rinvio militare e simili.

Nelle altre ipotesi, il differimento nella soddisfazione delle richieste, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana.

PARTECIPAZIONE AD ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA'

La partecipazione ad organi di governo delle Università deve essere garantita nelle forme ordinarie per i casi di adempimenti urgenti, per scadenza di termini, legati ad attività indifferibili, anche di natura certificativi od autorizzatoria di competenza dell'organo.

Nelle altre ipotesi, il differimento nello svolgimento di dette attività, conseguente all'astensione dal lavoro, non può essere superiore ad una settimana".

PERIODI DI FRANCHIGIA:

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

per il personale della dirigenza non operante nelle strutture sanitarie:

“ a) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, e referendarie nazionali e locali”;

per il personale della dirigenza operante nelle strutture sanitarie, non possono, inoltre, essere indetti scioperi:

“ a) nel mese di agosto;

b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;

d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti”.

per il personale non dirigente:

“a) il giorno di pagamento degli stipendi;

b) nel mese di agosto;

c) dal 23 dicembre al 7 gennaio;

d) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo”.

COMPARTO AGENZIE FISCALI E RELATIVA AREA VI DELLA DIRIGENZA

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigente e non dirigente, dipendente:

- 1) dall'Agenzia del Demanio;
- 2) dall'Agenzia delle Dogane;
- 3) dall'Agenzia delle Entrate;
- 4) dall'Agenzia del Territorio.

Nei casi di sciopero i settori che possono essere coinvolti sono i seguenti:

“

- a) servizio elettorale;
- b) servizio doganale;
- c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- d) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
- e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- f) trasporti;
- g) amministrazione della giustizia;
- h) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
- i) protezione civile;
- l) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
- m) istruzione pubblica”.

Nell'ambito dei citati settori sono, comunque, erogate le seguenti prestazioni indispensabili, con riferimento alle attività istituzionali delle Agenzie indicate:

“

- a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
- b) *omissis*
- c) *omissis*
- d) *omissis*
- e) attività doganale: sdoganamento di merce rapidamente deperibile non conservabile in frigo, medicinali salvavita e animali vivi; controllo doganale di viaggiatori;
- f) *omissis*
- g) *omissis*
- h) *omissis*
- i) *omissis*
- l) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;
- m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
- n) servizio di trasporto aereo: assistenza per i voli di Stato, nazionali ed esteri; voli di emergenza e di collegamento con le isole;
- o) pagamento degli stipendi, pensioni, indennità sociali e adeguamento di rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni”;
- p) *omissis*

Da parte del suddetto personale operante negli uffici aeroportuali, inoltre, sarà garantita: “.....la piena efficienza dei servizi necessari ad assicurare la regolarità dei voli nelle fasce orarie 7 – 10 e 18 – 21” e, nelle rimanenti ore, l’erogazione “delle prestazioni sufficienti a mantenere una funzionalità dei servizi non inferiore al 20% di quella normalmente assicurata”;

PERIODI DI FRANCHIGIA

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

“

a) nel mese di agosto relativamente ai servizi:

- *omissis*

- di sdoganamento;

- *omissis*

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell’elettorato;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre;

g) nei giorni di pagamento di stipendi, pensioni e indennità”;

h) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale...”;

per il personale addetto al settore del trasporto aereo in servizio nelle sedi aeroportuali, inoltre:

“- dal 18 dicembre al 7 gennaio;

- dal 24 aprile al 2 maggio;

- dal 27 giugno al 4 luglio;

- dal 27 luglio al 5 settembre;

- dal 30 ottobre al 5 novembre;

- dal giovedì precedente alla Pasqua al giovedì successivo alla Pasqua;

- dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;

- dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali e amministrative parziali per le sole aree interessate”;

COMPARTO DELLE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E RELATIVA AREA VII DELLA DIRIGENZA

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigenziale nonché ricercatori, tecnologi e personale dipendente:

- dagli enti di ricerca e sperimentazione di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni inclusi nell'allegata tabella "A";
- dall'istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'istituto italiano di medicina sociale;
- dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dal Consiglio di ricerca e la sperimentazione e dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dall'istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica "Giancarlo Vallari" (Mariteleradar) di Livorno;
- dal consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trisate (AREA Science Park);
- dall'istituto nazionale di fisica della materia (INFN);
- dall'istituto papirologico "G. Vitelli" di Firenze;
- dall'istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi osservatori astronomici e astrofisica che vi sono confluiti);
- dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- dall'istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM);
- dall'istituto nazionale di ottica applicata (INOA);
- dall'istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
- dall'istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS), già osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
- dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nel quale è confluito l'osservatorio vesuviano;
- dal Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo rurale (già Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie del Mezzogiorno);
- dal museo storico della fisica e centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- dall'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca rieducativi (INDIRE);
- dall'istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVS).

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale, i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) Igiene e sanità pubblica;
- b) Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica;
- c) Sicurezza e prevenzione sul lavoro;
- d) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali, ivi compresa la cura di animali e piante;
- e) Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio;
- f) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
- g) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento”.

Nell'ambito dei citati settori sono comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

A) Igiene e sanità pubblica:

- attività relative ad emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della igiene e sanità pubblica;

B) Attività connessa alla tutela della sicurezza pubblica:

- attività relative a situazioni di emergenza, dichiarata dalle competenti autorità, nel campo della sicurezza pubblica;

C) Sicurezza e prevenzione sul lavoro:

- attività relative a situazione di grave rischio per la sicurezza sul lavoro;

D) Sicurezza e salvaguardia dei laboratori, degli impianti e dei materiali ivi compresa la cura degli animali e di piante.

- sicurezza e salvaguardia dei laboratori, delle apparecchiature e degli impianti anche a ciclo continuo laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse, con particolare riferimento agli impianti dove vengono esplicate attività di ricerca scientifica per le quali sono utilizzate sostanze radioattive naturali o artificiali, nonché ai depositi di materiali fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di materie radioattive;
- salvaguardia degli esperimenti e campagne sperimentali in corso, con modalità difficilmente ripetibili, laddove la loro interruzione ne pregiudichi il risultato;
- cura degli animali, delle piante destinate alla sperimentazione e delle colture biologiche;

E) Protezione civile e tutela dell'ambiente e del territorio:

- raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi, e radioattivi solidi, liquidi o gassosi;
- prestazioni attinenti ai servizi di protezione civile;
- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorità preposte alla protezione civile con particolare riferimento ad attività inerenti le osservazioni geologiche, geofisiche, sismologiche e vulcanologiche;
- attività di sorveglianza e osservazione per il controllo sismico e vulcanologico;
- attività di sorveglianza permanente del livello di radioattività per prevenire le irradiazioni e le contaminazioni;
- informazioni e notizie per il servizio meteorologico;
- attività di controllo dell'inquinamento del mare, dei laghi, dei fiumi e dei bacini idrici, in situazioni di emergenza;

- controllo e prevenzione dei rischi ambientali imminenti;

F) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti

- attività connessa alla sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici, tecnologici (luce, acqua, gas, ecc.) limitatamente a quanto necessario per assicurare la continuità dei servizi essenziali, per quanto di competenza del personale;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti, per quanto di competenza del personale;
- attività connessa alla sicurezza e funzionamento dei centri elaborazione dati e delle banche dati per non compromettere la funzionalità e la continuità degli stessi.

G) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e alla compilazione, controllo e trasmissione delle distinte per assicurare il rispetto delle scadenze relative al versamento dei contributi previdenziali, nonché dei connessi adempimenti fiscali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione dei singoli Enti”.

PERIODI DI FRANCHIGIA:

“Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

nel giorno di pagamento degli stipendi nonché, limitatamente, alle prestazioni relative alla “Igiene e sanità pubblica”:

- a) nel mese di agosto;
- b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- c) 5 giorni prima delle festività pasquali e 3 giorni dopo”.

TABELLA “A”

CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA
ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE
ISAE – ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA
ISFOL – ISTITUTO SVILUPPO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI
ISTITUTO CENTRALE RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE
ISTITUTO NAZIONALE ALTA MATEMATICA F. SEVERI
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA – INGV
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA APPLICATA – INOA
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA OZZANO EMILIA
ISTITUTO NAZIONALE STUDI ED ESPERIENZE ARCHITETTURA NAVALE
ISTITUTO SPERIMENTALE AGRONOMICICO
ISTITUTO SPERIMENTALE AGRUMICOLTURA
ISTITUTO SPERIMENTALE ASSESTAMENTO FORESTALE E ALPICO
ISTITUTO SPERIMENTALE CEREALICOLTURA
ISTITUTO SPERIMENTALE COLTURE FORAGGERE
ISTITUTO SPERIMENTALE COLTURE INDUSTRIALI
ISTITUTO SPERIMENTALE DI PATOLOGIA VEGETALE
ISTITUTO SPERIMENTALE ENOLOGIA
ISTITUTO SPERIMENTALE FLORICOLTURA
ISTITUTO SPERIMENTALE FRUTTICOLTURA
ISTITUTO SPERIMENTALE LATTIERO CASEARIO
ISTITUTO SPERIMENTALE MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
ISTITUTO SPERIMENTALE NUTRIZIONE DELLE PIANTE
ISTITUTO SPERIMENTALE OLIVICOLTURA
ISTITUTO SPERIMENTALE PER L’ORTICOLTURA
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ELAIOTECNICA
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA ZOOTECNIA
ISTITUTO SPERIMENTALE SELVICOLTURA
ISTITUTO SPERIMENTALE STUDIO E DIFESA DEL SUOLO
ISTITUTO SPERIMENTALE TABACCO
ISTITUTO SPERIMENTALE VALORIZZAZIONE TECNOLOGICA PRODOTTI AGRICOLI
ISTITUTO SPERIMENTALE VITICOLTURA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOLOGIA AGRARIA
ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS
STAZIONE ZOOLOGICA ANTONIO DOHRN

**COMPARTO SCUOLA E RELATIVA AREA V DELLA DIRIGENZA NONCHE'
COMPARTO DELLE ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE
ARTISTICA E MUSICALE E RELATIVA AREA V**

(Il personale delle amministrazioni ricompreso nei comparti indicati, pur se incluso in comparti autonomi, viene raggruppato, in considerazione del fatto che non è intervenuta, allo stato, la specifica disciplina di settore e, pertanto, al medesimo personale viene ancora estesa la normativa pattizia definita anteriormente alla istituzione degli stessi e riguardante il Comparto Scuola)

L'Area ed i Comparti comprendono il personale dirigente e non dirigente:

A) delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;

B) di ogni altro tipo di scuola statale esclusa l'università;

C) dell'Accademia di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale i settori coinvolti sono i seguenti:

“

a) l'istruzione scolastica, in particolare, per gli aspetti...” concernenti l'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento per gli scrutini finali e degli esami, “...contemplati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d);

b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;

c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;

d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.

I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a)”).

Nell'ambito dei citati settori sono comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

- a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di Stato);
- c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- e) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;

- f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalità da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;
- h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne”.

PERIODI DI FRANCHIGIA:

non sono previsti periodi di franchigia, ma occorre, comunque, evidenziare che la disciplina pattizia prevede che:

“

- ...gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne, comunque, l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
-gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- ...gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differire la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione”.

COMPARTO AMMINISTRAZIONI DELLO STATO AD ORDINAMENTO AUTONOMO E RELATIVA AREA I DELLA DIRIGENZA.

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigente e non dirigente, dipendente:

- dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fino all'emanazione dei decreti attuativi della legge di riforma;
- dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Nei casi di sciopero interessante il predetto personale, con esclusione di quello dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in quanto non eroga servizi pubblici essenziali, i settori coinvolti sono i seguenti:

“

- a) il soccorso tecnico urgente ed il servizio antincendio”;

Nell'ambito dei citati settori sono comunque erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

A) “... tutti gli interventi di estinzione degli incendi e in genere i servizi tecnici urgenti di primaria competenza del Corpo Nazionale VV.F. richiesti in situazione che comportino danno o pericolo di danno all'incolumità delle persone e dei beni”.

B) nei servizi antincendi aeroportuali, prestazioni atte a garantire la sicurezza dei voli e dei passeggeri “...assicurate mediante la predisposizione di appositi presidi (di 24 ore, o per il minor tempo corrispondente alla durata delle prestazioni erogate)”.

PERIODI DI FRANCHIGIA:

per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco non operante nelle sedi aeroportuali:

“a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

c) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

d) nei giorni di pagamento di stipendi e pensioni;

e) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale”;

Per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco addetto al settore del Trasporto Aereo in servizio nelle sedi aeroportuali:

“

- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 5 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal giovedì precedente alla Pasqua al giovedì successivo alla Pasqua;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali;
- dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali e amministrative parziali per le sole aree interessate”.

COMPARTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVA AREA VIII DELLA DIRIGENZA

L'Area ed il Comparto comprendono il personale dirigente e non dirigente, dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei casi di sciopero i settori che possono essere coinvolti sono i seguenti:

“

- a) servizio elettorale;
- b) servizio doganale;
- c) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- d) attività di tutela della libertà e della sicurezza della persona;
- e) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, per quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- f) trasporti;
- g) amministrazione della giustizia;
- h) erogazione di assegni e indennità con funzioni di sostentamento;
- i) protezione civile;
- l) protezione ambientale e vigilanza sui beni culturali;
- m) istruzione pubblica”.

Nell'ambito dei citati settori sono, comunque, erogate le seguenti prestazioni indispensabili:

“

- a) sicurezza e funzionamento degli impianti a ciclo continuo: custodia del patrimonio artistico, archeologico e monumentale, dei natanti, dei depositi munizioni e carburanti;
- b) attività giudiziaria ordinaria e amministrativa: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia) e Ministero della Difesa: assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo o detenzione, provvedimenti restrittivi della libertà personale; provvedimenti cautelari ed urgenti;
- c) ordine pubblico, sicurezza e relazioni internazionali – Ministero di Grazia e Giustizia (ora Ministero della Giustizia) e Istituti di pena: custodia dei detenuti e confezione e distribuzione dei pasti; Ministero dell'Interno: Ufficio di Gabinetto del Prefetto, cifrario e archivio generale della Questura; prestazioni inerenti all'attività di polizia; trasmissione di notizie sulla sicurezza dello Stato; Ministero degli Affari Esteri: centro cifra e telecomunicazioni in Italia e all'Estero, prestazioni indispensabili di tutela dell'integrità e incolumità dei connazionali all'estero e nell'ambito dell'unità di crisi;
- d) *omissis*
- e) *omissis*
- f) *omissis*
- g) *omissis*
- h) *omissis*
- i) servizio elettorale: attività indispensabili nei giorni precedenti alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- l) informazioni e notizie per il servizio meteorologico, per gli avvisi ai naviganti e per la viabilità, anche ai fini del soccorso aereo, marittimo e stradale;

- m) servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità;
- n) servizio di trasporto aereo: assistenza per i voli di Stato, nazionali ed esteri; voli di emergenza e di collegamento con le isole;
- o) pagamento degli stipendi, pensioni, indennità sociali e adeguamento di rendite previdenziali, per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole amministrazioni”;
- p) *omissis*

omissis”.

PERIODI DI FRANCHIGIA

Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:

- “
- a) *omissis*
 - b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato;
 - c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
 - d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
 - e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
 - f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre;
 - g) nei giorni di pagamento di stipendi, pensioni e indennità”;
 - h) nella giornata precedente o susseguente alla proclamazione di scioperi di carattere generale...”;

omissis

BANCA D'ITALIA

Il Settore comprende il personale dipendente dalla Banca d'Italia.

Servizi pubblici essenziali da mantenere in caso di sciopero:

- “tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:

a) durante la prima decade (1-10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni..... (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e...una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di dicembre)” nelle strutture S.E.S.I., Rapporti con il Tesoro, Sistema dei Pagamenti, Attività Immobiliari, Ragioneria, Segretariato, Co.N.I.F, Filiale di Roma Tuscolano;

“

b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14-20 (6-11 per il mese di dicembre):

- una giornata lavorativa nei Servizi E.S.I., Rapporti con il Tesoro, nel Co.N.I.F. e nella Filiale di Roma Tuscolano nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre);
- due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e... nel periodo 17-20 (9-11 nel mese di dicembre)” nelle strutture S.E.S.I., Rapporti con il Tesoro, Sistema dei Pagamenti, Attività Immobiliari, Ragioneria, Segretariato, Co.N.I.F, Filiale di Roma Tuscolano;

“

c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21 - fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture...” S.E.S.I., Rapporti con il Tesoro, Sistema dei Pagamenti, Attività Immobiliari, Ragioneria, Segretariato, Co.N.I.F, Filiale di Roma Tuscolano.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Il Settore comprende il personale dipendente dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

Servizi pubblici essenziali da mantenere in caso di sciopero:

- “tutte le prestazioni lavorative nella Divisione Operazioni delle Pubbliche Amministrazioni funzionalmente preposta al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residente all’Estero, e nelle strutture funzionalmente connesse”...Servizio Operazioni in Cambi, Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici, Servizio Organizzazione e Servizi Generali... “nei periodi di seguito indicati:
- durante la prima decade una giornata lavorativa;
- durante la seconda decade una giornata lavorativa;
- durante la terza decade una giornata lavorativa nei mesi dispari e due giornate lavorative nei mesi pari”.

LEGGE 12 giugno 1990, n.146

(Il testo viene riportato senza le modifiche intervenute successivamente alla legge 83/2000 e completo delle pronunce della Corte Costituzionale)

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.

Art. 1

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.

2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2:

a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;

b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;

c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;

d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;

e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica ^{1 2}.

Art. 2

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'articolo 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza ^{3 4}.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'articolo 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'articolo 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'articolo 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari come risultano definiti dagli accordi del presente comma ^{5 6}.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

² La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 344 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

³ La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza.

⁴ La Corte costituzionale, con ordinanza del 26 marzo 1998, n.105 (Gazz. Uff. 15 aprile 1998, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

⁵ Cfr. nota n.3.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2^{7 8}.

4. La commissione di cui all'articolo 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla commissione a cura delle parti interessate⁹.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori¹⁰.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e render nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenute a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti, o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori^{11 12}.

⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 344 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

⁷ Cfr. nota n.3.

⁸ Cfr. nota n.6.

⁹ Cfr. nota n.3.

¹⁰ Cfr. nota n.4.

¹¹ Cfr. nota n.3.

Art. 3

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Art. 4

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'articolo 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria, per la disoccupazione involontaria.

2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli articoli 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione, obbligatoria per la disoccupazione involontaria^{13 14}.

3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'articolo 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'articolo 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento¹⁵.

4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali non osservino le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, sono

¹² La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 191 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 40 e 97 della Costituzione.

¹³ La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n.57 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato: l'illegittimità dell'art. 4, comma 2, L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la sospensione dei benefici di ordine patrimoniale ivi previsti avvenga su indicazione della Commissione di cui all'art. 12; in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità dell'art. 13, lett. c), L. 12 giugno 1990, n. 146, nella parte in cui non prevede che la segnalazione della Commissione sia effettuata anche ai fini previsti dal comma 2 dell'art. 4.

¹⁴ La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 febbraio 1996, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 2 e 3, sollevate con riferimento agli artt. 39 e 40 della Costituzione.

¹⁵ Cfr. nota n.14.

soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del ministro per la funzione pubblica o, rispettivamente, del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, su denuncia dell'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a sei mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, terzo e quarto comma, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo¹⁶.

Art. 5

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Art. 6

1. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

<<Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è preposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva>>.

Art. 7

1. La disciplina di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

¹⁶ La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Art. 8

1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alle modalità dell'astensione collettiva dal lavoro, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).

2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al comma 1, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'amministrazione le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato¹⁷.

3. L'ordinanza di cui al comma 2 deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura dell'autorità che l'ha emanata ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.

5. Dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere^{18 19}.

¹⁷ La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 ottobre 1996, n. 344 (Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione.

¹⁸ La Corte costituzionale, con ordinanza 7-13 giugno 2000, n. 191 (Gazz. Uff. 21 giugno 2000, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 40 e 97 della Costituzione.

Art. 9

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.

3. Le somme percepite ai sensi del comma 1 sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile l'impugnazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 8, comma 2, nel termine di sette giorni dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro, avanti al tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.

2. Se ricorrono fondati motivi, il tribunale amministrativo regionale acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 11

Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale.

Art. 12

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1.

¹⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza ²⁰.

3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.

4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico impiego.

5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione ²¹.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici". Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ²².

Art. 13

1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo e 2 dell'articolo 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da

²⁰ Comma così modificato dall'art. 17, comma 13, L. 15 maggio 1997, n.127 .

²¹ Comma così sostituito dall'art. 17, comma 12, L. 15 maggio 1997, n.127.

²² La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 57 (Gazz. Uff. 1° marzo 1995, n. 9 - Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art.12, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, e 39 della Costituzione.

considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta dalle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalando ai fini previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

d) formula la proposta di cui all'articolo 14 e può indire le consultazioni previste dal medesimo articolo;

e) riferisce ai presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;

f) trasmette ai Presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del Governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza²³.

Art. 14

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Commissione di cui all'articolo 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee al fine di cui al comma 2 dell'articolo 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso,

²³ La Corte costituzionale, con sentenza 16-27 maggio 1996, n. 171 (Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovrintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

Art. 15

1. All'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:

<<Il governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero>>.

Art. 16

1. Le clausole di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 17

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel comma 2 dell'articolo 23 della stessa legge.

Art. 18

1. I commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

<<Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.

Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte di Conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al

precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato Testo unico, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorso 15 giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo a tutti gli effetti>>.

2. In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di stato.

Art. 19

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

Art. 20

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1° aprile 1981, n. 121.

LEGGE 11 aprile 2000, n.83

(testo completo di alcune pronunce della Corte Costituzionale)

Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che proclamano lo sciopero hanno l'obbligo di comunicare per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di attuazione, nonché le motivazioni, dell'astensione collettiva dal lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla Commissione di garanzia di cui all'articolo 12".

2. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonché alla salvaguardia dell'integrità degli impianti".

3. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993".

4. All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "possono disporre forme di erogazione periodica" sono aggiunte le seguenti: "e devono altresì indicare intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1. Nei predetti contratti o accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti, da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le altre misure di cui al presente articolo non siano previste dai contratti o accordi collettivi o dai codici di autoregolamentazione, o se previste non siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3".

5. All'articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di cui all'articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di servizio da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di cui

all'articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993 e nei codici di auto-regolamentazione di cui all'articolo 2-bis della presente legge".

6. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole: "quando l'astensione dal lavoro sia terminata." è inserito il seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto un accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'articolo 8, la revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini previsti dall'articolo 4, commi da 2 a 4-bis".

7. All'articolo 2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi hanno l'obbligo di fornire tempestivamente alla Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini di cui all'articolo 4, comma 4-sexies".

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis. - 1. L'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è esercitata nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il temperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1. Se tali codici mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5 dell'articolo 2, l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva, ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1. In caso di violazione dei codici di autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e adotta le sanzioni di cui all'articolo 4".

2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a), della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.

Art. 3.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: ", primo periodo," sono soppresse.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: ", per la durata dell'azione stessa" fino a: "pubblici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento".

3. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è abrogato.

4. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".

5. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili, perchè le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefici di ordine patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.

4-ter. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h).

4-quater. Su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.

4-quinquies. L'INPS trasmette trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.

4-sexies. I dirigenti responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000 per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro, competente per territorio".

Art. 4.

1. - I commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono abrogati.

Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti degli utenti, limitatamente ai casi seguenti:

a) nei confronti delle organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 6, e quando venga

effettuato nonostante la delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con certezza dei servizi pubblici;

b) nei confronti delle amministrazioni, degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo 1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza".

Art. 7.

1. L'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa, informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce, adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'ordinanza può disporre il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano, dei singoli che vi aderiscono e delle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva, salvo che sia ancora in corso il tentativo, di conciliazione o vi siano ragioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.

3. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione.

4. Dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere".

Art. 8.

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono sostituite dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori".

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori, le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata ottemperanza, a seconda della consistenza economica dell'organizzazione, associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro".

Art. 9.

1. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione si avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Allo stesso personale spettano un'indennità nella misura prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano sul fondo di cui al comma 5".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. La Commissione:

a) valuta, anche di propria iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo avere verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo, adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, e provvede nel caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera. La Commissione, al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o simili nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere individuate in modo da non compromettere, per la durata della regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1; salvo casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e riguardare quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto dell'utilizzabilità di servizi alternativi o forniti da imprese concorrenti. Quando, per le finalità di cui all'articolo 1 è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento. Eventuali deroghe da parte della Commissione, per casi particolari, devono essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere le esigenze fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse ai Presidenti delle Camere;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa. Su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può convocare le amministrazioni e le imprese interessate, incluse quelle che erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;

c) ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i tentativi di conciliazione e se vi sono le

condizioni per una composizione della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;

d) indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare la proclamazione in conformità alla legge e agli accordi o codici di autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;

e) rileva l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;

f) segnala all'autorità competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1, comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;

g) assume informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo 1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4, circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS, che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;

h) se rileva comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui, all'articolo 1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso, invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla legge o da accordi o contratti collettivi;

i) valuta, con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari;

l) assicura forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo alle delibere di invito di cui alle lettere c) d), e) ed h), e può richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le

delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a tutti;

m) riferisce ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;

n) trasmette gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione".

Art. 11.

1. All'articolo 14 comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "può indire" sono sostituite dalla seguente: "indice".

Art. 12.

1. L'articolo 17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.

Art. 13.

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo, dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite le seguenti: "dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché".

Art. 14.

1. All'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto, il seguente:

"1-bis. Ai fini della presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati all'articolo 2083 del codice civile".

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis. - 1. Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro".

Art. 16.

1. Le sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.

2. Le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al comma 1 sono estinte.

3. I giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese¹.

4. In nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni².

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".

² La Corte costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27 – Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che non si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni, anche se siano stati proposti i giudizi di opposizione di cui al terzo comma.

SCIOPERI GENERALI

Adesione delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali a scioperi generali (pos.16550)

Delibera n. 03/134

Seduta: 24.9.2003

LA COMMISSIONE

PREMESSO

1. che il tema delle modalità di partecipazione allo sciopero generale delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali è da tempo all'attenzione della Commissione di garanzia;
2. che detto tema ha acquisito peculiare rilevanza dopo l'entrata in vigore della L.83/2000, che ha introdotto gli obblighi dell'intervallo minimo da rispettare tra diverse azioni di sciopero e del preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e conciliazione;
3. che la Commissione di garanzia, in assenza di espliciti riferimenti legislativi, si è trovata nella necessità di valutare se, tenuto conto della peculiarità sul piano sociale e delle relazioni sindacali del fenomeno dello sciopero generale, la disciplina di legge trovi applicazione anche all'azione collettiva proclamata da una o più confederazioni sindacali dei lavoratori, coinvolgente la generalità delle categorie del lavoro pubblico e privato;
4. che la Commissione di garanzia ha adottato primi indirizzi interpretativi in materia con delibera n.01/152 del 5-10-2001, i quali, anche a seguito di formali contatti con le confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, sono stati ulteriormente precisati con il proprio "avviso" del 11-4-02;
5. che detti indirizzi, peraltro, hanno lasciato irrisolti alcuni problemi emersi anche in occasione degli scioperi generali proclamati negli ultimi dodici mesi;
6. che, nell'affrontare detti problemi, questa Commissione ha preliminarmente ritenuto che, in via di principio, l'adesione allo sciopero generale delle categorie che erogano servizi pubblici essenziali, come si evince anche dalla sentenza della Corte costituzionale n.276 del 10-6-93, non può considerarsi estranea alla disciplina di cui alla legge n.146/1990 e successive modificazioni, tenuto conto che i diritti della persona costituzionalmente tutelati possono essere pregiudicati da qualsiasi sciopero a prescindere dal tipo di pretesa e dall'ampiezza dell'astensione;
7. che questa Commissione ha successivamente incontrato, su loro richiesta, i rappresentanti di alcune organizzazioni sindacali interessate agli scioperi sopra indicati;
8. che, atteso il carattere interlocutorio di detti incontri ed al fine di garantire certezza nei comportamenti da seguire da parte delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti allo sciopero generale, nonché al fine di assicurare il miglior temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e i diritti della persona costituzionalmente tutelati, la Commissione, nel luglio scorso, ha predisposto una bozza di indirizzi interpretativi inviata, per osservazioni, alle confederazioni presenti nel CNEL;

9. che, successivamente, la Commissione ha incontrato le confederazioni che ne hanno fatto richiesta;
10. che, all'esito di detti incontri e tenuto conto delle osservazioni in quella sede formulate, nonché delle prassi seguite dalle organizzazioni sindacali, la Commissione ritiene di dover integrare gli indirizzi interpretativi di cui alle decisioni del 5-10-01 e dell'11-4-02;

FORMULA

all'unanimità i seguenti indirizzi interpretativi:

1. le organizzazioni delle categorie che prestano servizi pubblici essenziali, nell'atto di adesione a uno sciopero generale, proclamato da una o più confederazioni, devono rispettare le indicazioni previste nell'art. 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e successive modifiche e nei relativi accordi o regolamentazioni provvisorie, salva l'ipotesi in cui dette indicazioni siano già contenute in forma adeguata nella proclamazione a livello confederale;
2. sia la proclamazione della confederazione o delle confederazioni che l'adesione delle organizzazioni di categoria devono rispettare il termine di preavviso;
3. la proclamazione e le adesioni, attesi i motivi dello sciopero, non devono essere precedute dal ricorso alle procedure di raffreddamento e conciliazione;
4. allo sciopero in oggetto, fermo restando l'obbligo di assicurare le prestazioni indispensabili, non si applica il limite della durata massima della prima astensione previsto dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie di categoria;
5. per quanto riguarda gli intervalli minimi tra azioni di sciopero:
 - a) nel caso di "rarefazione soggettiva" (quando gli scioperi che non rispettano l'intervallo minimo sono proclamati nell'ambito della stessa o delle stesse confederazioni) la Commissione provvederà all'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13 lett. d) della legge 146/90, al fine di consentire una nuova formulazione della proclamazione e delle adesioni tale da assicurare il rispetto di detto intervallo;
 - b) nel caso, invece, di "rarefazione oggettiva" (quando cioè la questione dell'intervallo minimo si pone in relazione a proclamazioni da parte di altre confederazioni o di organizzazioni non aderenti alla o alle confederazioni proclamanti), la Commissione si riserva di valutare, al fine della eventuale adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 13, se il mancato rispetto dell'intervallo minimo possa in concreto impedire l'equo contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente garantiti, tenuto conto del possibile impatto delle astensioni collettive;
 - c) in ogni caso, si farà riferimento all'intervallo intercorrente tra l'effettuazione degli scioperi, senza che assuma rilievo la eventuale previsione, nella regolamentazione di settore, della necessaria proclamazione dello sciopero soltanto dopo l'effettuazione di quello precedente".

SCIOPERI GENERALI

“Delibera a carattere generale in tema di adesione allo sciopero” (pos. 21132)

Delibera n. 05/127

Seduta: 9.03.2005

LA COMMISSIONE

PREMESSO

“

1. che in diversi casi è stata segnalata la diffusione in azienda di comunicati con i quali organizzazioni sindacali diverse dalle organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero o hanno lasciato libertà ai propri iscritti di parteciparvi o hanno in altro modo dichiarato di condividere le ragioni dello sciopero;
2. che, anche per ragioni di certezza, si ritiene opportuno formulare un orientamento di carattere generale al fine di chiarire se e quando siffatte condotte integrino dichiarazione di adesione allo sciopero, soggetta alle regole di cui alla l. n. 146 del 1990 e successive modificazioni, tra le quali in particolare l'obbligo del preavviso;

CONSIDERATO

1. che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, anche al fine di consentire alle amministrazioni o alle imprese erogatrici dei servizi essenziali di predisporre le misure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge 146/1990 e di predisporre la comunicazione all'utenza, lo sciopero deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a dieci giorni;
2. che, in effetti, l'art. 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, dispone che le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'articolo 1 “sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi”;
3. che, tenuto conto di quanto sopra, l'obbligo di preavviso è inderogabile anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero da altri proclamato;
4. che l'adesione - così come la proclamazione - si traduce in un invito ai lavoratori a scioperare e può anche manifestarsi implicitamente, attraverso atti dell'organizzazione sindacale che assumano siffatto contenuto;
5. che nel semplice riconoscimento, da parte di una organizzazione sindacale, della libertà dei propri iscritti di aderire ad uno sciopero proclamato da altra organizzazione, non può di per sé ravvisarsi una dichiarazione di adesione a siffatto sciopero, a meno che per il concorso di altre circostanze, quali, ad esempio, la formalizzazione di tale riconoscimento in un documento diffuso nei locali aziendali e in cui si manifesti espressa condivisione delle ragioni dello sciopero, esso possa essere apprezzato come un invito a scioperare;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

- a) anche nel caso di adesione di un'organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere rispettato il termine di preavviso;
- b) l'adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero proclamato da altra organizzazione sindacale si verifica non solo in caso di adesione formale, ma anche quando, in assenza di adesione formale, nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito scioperare.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro della Salute, Ministro Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Commissione”.

SCIOPERI VIRTUALI

- estratti da accordi e codici di autoregolamentazione

- 1) Personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria delle Aree III e IV del Servizio Sanitario Nazionale (accordi del 25 e 26 settembre 2001): viene stabilito che nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenuta di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dall'organizzazione sindacale che indice l'azione di sciopero.
- 2) Università Commerciale L. Bocconi di Milano

VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO

Il giorno 4 giugno 2002, presso la sede dell'Università Commerciale "L. Bocconi"

tra

l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" (da qui in avanti: "Bocconi" o "Amministrazione"),
rappresentata dai Sig.ri- G. Banfi, L. Di Gennaro, G. Rosmini

e

l'O.S. CGIL rappresentata dal Sig.: G. Ganci

l'O.S. CISI, rappresentata dai Sig.ri: F. Bosio, G. Rindone

l'O.S. SAUR rappresentata dalla Sig.ra: M. Nicita

l'O.S. UIL rappresentata dal Sig.: G. Fusco

firmatarie del Contratto del Personale Tecnico Amministrativo del 23 marzo 2001 (da qui in avanti OOSS),

...omissis...

Nel caso in cui l'astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenute di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell'astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dalle OO.SS. Nel regolamento di cui all'Articolo 3, comma 1), sono indicate le procedure per l'attuazione di tale forma di sciopero.

... omissis...

- 3) Codice di autoregolamentazione per l'esercizio del diritto di sciopero dei medici aderenti alla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale nei comparti dell'assistenza primaria, della medicina dei servizi, della continuità assistenziale e dell'emergenza medica con rapporto di lavoro convenzionato con il S.S.N. Procedure di raffreddamento e conciliazione.

....omissis....

f) la F.I.M.M.G. si impegna nella prossima trattativa per il rinnovo dell' ACN a concordare, con la parte pubblica, modalità di effettuazione e procedure per lo svolgimento del così detto "sciopero virtuale" che prevede il regolare svolgimento dell'attività lavorativa e la trattenuta di parte proporzionale del compenso da devolvere a finalità sociali indicate dallo stesso sindacato;

4) Accordo di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea ed il lavoro aereo.

"Individuazione e modalità di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

....*omissis*....

Art. 8

Individuazione delle prestazioni indispensabili

Costituisce servizio pubblico essenziale il servizio di elisoccorso, e segnatamente quello delle eliambulanzze, il servizio di soccorso in mare e in montagna, il servizio antincendio, nonché ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.

....*omissis*....

Il personale coinvolto nello "sciopero virtuale" rinuncerà a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero.

Corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero.

Qualora per la stessa motivazione dovesse essere effettuata una seconda azione di sciopero, il personale coinvolto nello sciopero virtuale rinuncerà a percepire la quota parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero mentre le aziende verseranno, corrispondentemente, un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero aumentato del 100%. Alla terza proclamazione consecutiva, la predetta quota a carico dell'azienda sarà aumentata del 200%.

Tali somme saranno devolute secondo le indicazioni vincolanti dell'osservatorio nazionale previsto dall'art. 12 del CCNL del 19.7.2001, per finalità benefiche o di interesse sociale."

....*omissis*....

Norma interpretativa

....*omissis*....

"Sull'art. 18 le parti si incontreranno per definire la mappa sulla quale saranno indicate, a scacchiera le coperture del servizio, così risolvendo il problema della definizione del bacino di utenza.

Le parti ribadiscono la condivisione del principio che la modalità dello sciopero virtuale potrà essere considerata qualora non sia possibile assicurare il servizio tramite una base adeguata vicinior.

In ordine alla rinuncia, per lo sciopero virtuale, di una quota parte della retribuzione da parte dei piloti, si chiarisce che si tratta in via generale della devoluzione che gli stessi faranno in beneficenza, salvo espresso mandato alle aziende di destinare direttamente tali somme secondo gli accordi sullo sciopero virtuale e alle relative prestazioni economiche.

Nello stesso articolo, la destinazione delle somme in beneficenza secondo le indicazioni dell'Osservatorio Nazionale previsto dal CCNL sarà limitata agli scioperi indetti dai sindacati rappresentati nell'osservatorio, mentre gli altri sindacati contratteranno di volta in volta la destinazione delle somme, fermo restando che tutti i sindacati e tutte le aziende resteranno comunque vincolate allo sciopero virtuale.

Poiché i suddetti chiarimenti rispecchiano pienamente lo spirito delle intese già sottoscritte, gli stessi possono essere tradotti in opzioni interpretative, che saranno riprese nella delibera di approvazione dell'accordo stesso senza la necessità di materiali modifiche del testo dell'accordo".

FARMACIE PRIVATE

Provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili ai sensi dell'art. 2 bis, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000 adottata dalla Commissione

Delibera n. 03/169 del 17 dicembre 2003

LA COMMISSIONE

su proposta del Prof. Tiraboschi

PREMESSO che

1. con le delibere del 22.12.1994, del 2.2.1995 del 5.10.1995 e 17.10.1996 la Commissione ha stabilito che il servizio farmaceutico rientra primariamente fra i servizi pubblici considerati essenziali dalla legge, si veda l'art. 1, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n.83/2000 in cui si individuano come servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento del diritto alla persona, costituzionalmente tutelato, alla vita ed alla salute ed all'art. 1.2. lett. b) della medesima legge dove vengono esplicitamente richiamati i servizi volti all'approvvigionamento di beni di prima necessità, tra cui con ogni evidenza, i farmaci;

2. la Commissione con delibera del 17.9.1992, verb. n. 75 ha valutato idoneo l'accordo nazionale sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero stipulato tra la Federazione Italiana Aziende Municipalizzate Centrali del Latte Annonarie e Farmaceutiche (FIAMCLAF) e le OO.SS: Nazionali di categoria FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, e UILUCS-UIL il 31.3.1992 applicabile per le farmacie municipalizzate e che resta ancora da definire una regolamentazione dello sciopero per le farmacie private più volte auspicata dalla Commissione;

3. che con nota del 31 maggio 2000, prot. N.UL-EG/AP/3893, la Federfarma, in rappresentanza delle 16.391 farmacie private convenzionate per il servizio sanitario nazionale, ha richiesto una audizione per dotarsi di un proprio codice di autoregolamentazione effettivamente idoneo a salvaguardare il diritto degli associati a tutelare i propri interessi con il diritto della collettività alla salute, anche se aveva provveduto a inserire nella convenzione farmaceutica nazionale di cui al D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 una disciplina (ritenuta non esaustiva dalla stessa federfarma) contenente la regolamentazione dell'azione dei titolari di farmacie che si astengono dall'erogazione del servizio farmaceutico convenzionato;

4. in data 12 dicembre 2000 la FEDERFARMA si è limitata ad inviare in via riservata al Commissario delegato, dopo una audizione tenuta in Commissione in data 4 ottobre 2000 tesa a sollecitare la Federfarma a dotarsi di un codice di autoregolamentazione, una prima informale bozza del codice di autoregolamentazione per i servizi minimi da garantire in caso di sciopero, redatta in sede tecnica da sottoporre, si legge nella nota, all'esame degli organi deliberanti della Federfarma dopo le eventuali indicazioni della Commissione;

5. il Commissario delegato con lettera del 16 marzo 2001, prot. n. 2386, in relazione alla bozza di autoregolamentazione inviata dalla Federfarma, osservava che ai fini di una valutazione positiva dell'accordo si sarebbe dovuto tener conto quanto meno dei seguenti criteri:

- a. necessità di indicare dettagliatamente la durata dell'astensione che non potrà essere superiore alle due giornate consecutive di chiusura, come è previsto nell'accordo nazionale valido per le farmacie comunali FIAMCLAF del 31 marzo 1992;
- b. previsione di una durata non superiore a 15 giorni di astensione per la forma diretta di pagamento;
- c. introduzione di una clausola in cui si specifica che non potranno essere proclamati scioperi in coincidenza con le astensioni dal lavoro delle farmacie comunali;
- d. previsione dell'inclusione di tutti i farmaci c.d. salvavita nell'elenco dei farmaci da garantire in assistenza diretta;

6. con nota del 21 giugno 2001 prot. n. UE RB/CA 5630, la Federfarma in relazione alla richiesta di chiarimenti, avanzata in via informale dalla Commissione, sui cosiddetti farmaci salvavita ha osservato che il predetto termine "salva vita" attualmente non ha più un concreto significato. Ha precisato, inoltre, che la legge Finanziaria 2001 prevede che i farmaci erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale vengano inclusi in un unico elenco che sostanzialmente conterrà tutti i farmaci registrati in Italia che abbiano una importante rilevanza terapeutica. Si legge, inoltre, nella comunicazione che nel prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale a decorrere dal 1 luglio 2001 si troveranno i farmaci aggiornati prescrivibili per le terapie di forme morbose di grave pericolosità;

7. la Commissione, in considerazione di ciò, ha dato incarico ad un esperto di individuare i farmaci di cui bisogna ritenere essenziale l'erogazione in regime di convenzione;

8. in data 25 luglio 2002 la Commissione ha formulato una proposta ai sensi dell'art. 13, comma 1°, lett. a), l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000 inviata alle parti;

9. in data 19 settembre 2002 la Commissione con nota prot. n. 11047 ha inviato alle associazioni degli utenti la proposta della Commissione per ottenere un parere, come previsto dall'art. 13, lett. a), l. n. 146/90, come modificato dalla legge n. 83/2000;

10. in data 19 settembre 2002 l'associazione degli utenti Adoc ha espresso parere favorevole sulla proposta;

11. in data 22 ottobre 2002 Federfarma nazionale ha inviato delle osservazioni sulla proposta della Commissione sostenendo, tra l'altro, che la materia dell'assistenza c.d. indiretta è già regolata dall'art. 16 del D.P.R., 8 luglio 1998, n. 371 e che le Regioni, seppure attivate da Federfarma, non si sono adoperate per definire l'elenco dei principi attivi di cui al primo comma del richiamato art. 16. Secondo Federfarma, inoltre, la regolamentazione dovrebbe coinvolgere le ASL e le Regioni, sostiene, inoltre, con riferimento all'elenco dei farmaci allegati alla proposta, che esso si palesa del tutto incongruo, in quanto comprende anche farmaci non più in commercio (broncospasmine aerosol 20ml e del Tasmart blist 30 CPR Riv 100 mg) e si riferisce al 38,8 % della spesa nazionale e non al 30% come indicato nella proposta della Commissione ed ha richiesto, infine, una audizione alla Commissione medesima per approfondire alcune tematiche;

12. Federfarma nel corso dell'audizione tenuta in data 31 ottobre 2002 si è impegnata ad inviare una propria proposta di regolamentazione tenendo conto dei rilievi formulati dalla Commissione;

13. in data 13 novembre 2002 Federfarma ha inviato una propria proposta di regolamentazione della materia e che, nel medesimo giorno, la Commissione ha incaricato nuovamente un esperto di fornire un parere sull'elenco dei farmaci allegato alla proposta di codice di Federfarma;

14. che nella proposta di Federfarma l'ipotesi di azione collettiva di sospensione dalla erogazione dei farmaci dispensati in regime di rimborso a carico del SSN, qualora non sia effettuata per finalità di protesta o rivendicazione, ma si renda necessaria a fronte del gravissimo ritardo nei rimborsi da parte delle ASL nei confronti delle farmacie, è esclusa dall'osservanza delle disposizioni contenute nella loro proposta di codice di autoregolamentazione sullo sciopero e ad essa si applicano le norme contenute nel D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371. Federfarma ammette, l'azione collettiva di sospensione dalla erogazione dei farmaci dispensati in regime di rimborso a carico del SSN con conseguente richiesta agli utenti del pagamento dei farmaci, che dovranno essere rimborsati dalle ASL secondo le previsioni di legge. L'erogazione dei farmaci dispensati in regime di rimborso a carico del SSN, sarà garantita limitatamente ad una confezione per ricetta, mentre i presidi ospedalieri saranno tenuti ad erogare tutti i farmaci contenuti nell'allegato 2 del D. M. 22.12.2000 pubblicato nella G.U. del 10.1.2001. Riguardo alla durata della sospensione dell'erogazione dei farmaci dispensati in regime di rimborso a carico del SSN non potrà superare la durata di 40 giorni e per le farmacie non di turno la sospensione potrà protrarsi anche oltre. L'intervallo tra una astensione collettiva e la proclamazione della successiva è fissato da Federfarma in cinque giorni;

15. in data 23.12.2002 Federfarma nazionale ha richiesto una ulteriore audizione alla Commissione ;

16. nel corso dell'audizione del 21 gennaio 2003 i rappresentanti di Federfarma Nazionale hanno sostenuto che l'elenco dei farmaci allegato al loro codice risulta essere più aggiornato rispetto a quello allegato alla proposta della Commissione in quanto l'elenco di Federfarma si basa sulla tabella della Farmacopea Ufficiale XIa edizione, del settembre 2000. Circa l'art. 16 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 la Commissione ha sostenuto di nuovo che l'erogazione di sola morfina, metadone, antiepilettici ed ossigeno attivo, in caso di protesta nella forma dell'assistenza indiretta, non è accettabile in quanto occorre garantire un maggior numero di principi attivi per assicurare una vera tutela dell'utente in caso di astensione. L'audizione si è conclusa con l'impegno preso da Federfarma di inviare entro il 10 febbraio 2003 una modifica alla regolamentazione da loro precedentemente inviata in data 13 novembre 2002, che indichi, a rettifica e modifica di quanto stabilito nel quarto comma dell'art. 1, della loro proposta di codice, quali farmaci vadano erogati agli utenti anche in caso di astensione dalla forma diretta di erogazione del farmaco e quali fasce di cittadini ne debbano usufruire ;

17. in data 30 gennaio 2003 la Commissione ha inviato una lettera al Ministro della Salute, Prof. Sirchia, per avere delucidazioni ulteriori sull'elenco dei farmaci da considerare indispensabili e da erogare sempre in caso di astensione;

18. con nota del 5 febbraio 2003, prot. n. GS/dn/67/2003, il Ministro della Salute ha indicato alla Commissione che l'elenco dei farmaci da ritenersi indispensabili sono quello di fascia A contenuti nel Prontuario Terapeutico Farmaceutico Nazionale del 2003 che è stato dal medesimo fornito alla Commissione;

19. in data 7 febbraio 2003, Federfarma nazionale con nota prot. n. UI-Egap/2713, ha inviato , nel rispetto di quanto concordato nell'audizione del 21 gennaio 2003 la modifica alla loro proposta di codice del 13 novembre 2002, in cui si fissa in 60 giorni la durata massima del ricorso all'assistenza farmaceutica in forma indiretta a fronte del grave ritardo dei pagamenti alle farmacie e si precisa che durante tale forma di astensione collettiva le farmacie garantiranno, limitatamente ad una confezione per ricetta, l'erogazione dei seguenti farmaci: a. farmaci contenenti i principi attivi inclusi nella tabella n.2. della F.U.; b. farmaci antitumorali ed antitumorali; c. farmaci con prezzo al pubblico superiore ad euro 150,00;

20. in data 11 febbraio 2003 l'esperto incaricato dalla Commissione di valutare la proposta di codice elaborato da Federfarma ha sostenuto che esso(con particolare riferimento all'art. 2, relativo alla erogazione dei farmaci) non trae origine da un criterio razionale e specifico e in definitiva tende a ridurre drasticamente il numero e l'entità economica dei farmaci comunque erogabili in caso di sciopero . In Particolare, osserva l'esperto, che i farmaci inclusi nella tabella n. 2 della F. U. XI edizione, entrata in vigore il 24 settembre 2002, cui federfarma fa riferimento per l'elenco dei farmaci da fornire , rispondono a criteri diversi rispetto a quanto stabilito nella proposta della Commissione e nell'elenco ad essa allegato, la quale si basa sulla individuazione di farmaci per patologie croniche, la cui sospensione anche a brevissimo termine in caso di agitazione delle farmacie potrebbe comportare un aggravamento immediato delle condizioni del paziente. Un criterio suggerito dall'esperto in caso si rendesse necessario operare una distinzione in termini di entità e numeri di farmaci da erogare in caso di sciopero, dovrebbe essere quello di operare sul cut-off del prezzo e non sui criteri e la tipologia dei farmaci;

21. in data 23 ottobre 2003 la Commissione ha sentito in audizione i rappresentanti di Federfarma i quali hanno richiesto una audizione per addivenire ad un codice di autoregolamentazione;

22. la Commissione in data 28 novembre 2003 ha inviato la bozza di provvisoria regolamentazione alle associazioni degli utenti ai sensi dell'art. 13, lett. a), l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 per l'acquisizione parere da parte delle predette associazioni;

23. in data 10 dicembre 2003 con nota prot. n. 44/03 LB l'associazione degli utenti Adoc ha espresso parere favorevole sulla provvisoria regolamentazione e in data 11 dicembre 2003 è pervenuto il parere favorevole sulla medesima da parte dell'associazione degli utenti Unione Nazionale Consumatori;

24. in data 10 dicembre 2003 , prot. n. 4722/a4SAN/CP6 è pervenuto il parere della Conferenza delle Regioni in merito alla provvisoria regolamentazione;

CONSIDERATO CHE

1. ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000, le astensioni collettive dalle prestazioni, ai fini di protesta o rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori che incidano sulla funzionalità dei servizi pubblici di cui all'art.1. della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto delle misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art.1, e che a tal fine, la Commissione di Garanzia promuove l'adozione, da parte delle associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di astensione collettiva, il temperamento con i diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art.1, della legge medesima;

2. in base agli artt.2, comma 2, della legge n. 83/2000 e 2 bis della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, qualora i predetti codici non siano stati ancora adottati decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 83/2000, la Commissione di Garanzia, sentite le parti interessate nelle forme previste dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000, delibera la provvisoria regolamentazione;

3. l'interruzione dell'assistenza farmaceutica da parte delle farmacie dovrà essere garantita, analogamente a quanto già avviene nel settore della sanità, conformemente ai servizi erogati nei giorni

festivi, pertanto dovrà comunque essere garantita l'apertura delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dall'Autorità locale;

4. la tipologia di protesta più ricorrente da parte delle farmacie private consiste nell'interruzione della distribuzione dei farmaci in regime di convenzione. Tale modalità di agitazione si manifesta essenzialmente a seguito dei cronici cospicui ritardi nel rimborso che l'Amministrazione regionale è tenuta a fare per i farmaci distribuiti in assistenza diretta dai farmacisti;

5. poiché la materia incide sui diritti fondamentali della persona come il diritto alla vita e alla salute necessita di una uniforme disciplina a livello nazionale;

6. in alcune Regioni le proteste dei farmacisti privati sono giustificate da abnormi ritardi nel rimborso da parte delle Regioni delle ingenti somme anticipate dai farmacisti per conto del S.S.N.;

7. la Commissione è pervenuta, su indicazione del Ministro della Salute prof. Sirchia e del Dott. Nello Martini, Direttore Generale valutazione medicinali e farmacovigilanza del Ministero della Salute, ad una elencazione di farmaci di fascia A contenuti nel prontuario farmaceutico nazionale del 2003;

8. i farmaci inclusi tra quelli garantiti sono stati selezionati secondo i seguenti criteri:

- sono stati previsti farmaci per patologie croniche la cui sospensione anche per brevissimo tempo può comportare un immediato aggravamento delle condizioni cliniche (es.: patologie cardiache, diabete, epilessia, dolore oncologico, asma bronchiale, les, asma severo, broncopneumopatia cronica ostruttiva, parkinson, ecc.);

- non sono stati invece considerati trattamenti sempre rilevanti ma di elevatissimo costo (es.: fattori di coagulazione, GSF, eritropoietina) che in caso di necessità possono essere messi a disposizione dei pazienti dagli ospedali;

- non sono stati parimenti inseriti tra i farmaci garantiti i farmaci neurolettici ed antidepressivi (in quanto gli stessi possono essere erogati dai Centri di salute mentale) ed i farmaci antiemetici ai pazienti oncologici (erogabili direttamente dai Day Hospital);

- le specialità medicinali effettivamente incluse nella lista dei farmaci garantiti per le cronicità sono stati inoltre selezionati secondo il loro costo, sicché è stata prevista l'erogazione gratuita a tutti i cittadini per quelli che nel 2001 avevano un costo superiore a lire 50.000, mentre quelli con un costo superiore a lire 10.000 sono inseriti per la erogazione gratuita solo con riferimento alle categorie deboli (esenti ticket per reddito o per età ed esenti per le patologie croniche sopra riportate);

- i farmaci con costo al pubblico inferiore a lire 10.000 nel 2001 sono stati tutti esclusi dalla lista dei farmaci garantiti in assistenza diretta;

- riguardo agli antibiotici sono stati inclusi tutti gli antibiotici di base mentre sono stati esclusi quelli di specifico interesse ospedaliero Glicopetidici-Carbapenemici, che in caso di patologia infettiva acuta e grave il paziente può ricevere nel trattamento ospedaliero;

- sono state escluse dalla lista anche le cefalosporine, che rappresentano il 37% di tutta la spesa per antibiotici, in considerazione del costo elevato e della possibilità di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, peraltro i gruppi di antibiotici garantiti (tetracicline, penicilline, chinolonici, macrolidi, sulfamidici) offrono una risposta terapeutica esaustiva poste dalle patologie infettive di interesse extraospedaliero;

9. in caso di sciopero delle Farmacie convenzionate vengono distribuiti direttamente dagli Ospedali, o comunque dalle strutture pubbliche, secondo quanto indicato nell'allegato 2 del D.M. 22.12.2000, pubblicato nella G.U. del 10.1.2001, i medicinali per i quali, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di Centri specializzati, Università o delle Aziende sanitarie, individuati

dalla Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, è prevista la possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche;

10. che la proposta di codice di federfarma nazionale del 13 novembre 2003 e le successive modifiche allo stesso, del 7 febbraio 2003, ampiamente illustrate nelle premesse, non si ritengono condivisibili in quanto la durata dell'astensione fissata in 60 giorni per il ricorso all'assistenza farmaceutica in forma indiretta appare troppo lungo e appare, altresì, insufficiente il richiamo ai farmaci contenenti i principi attivi inclusi nella tabella n. 2 della F. U. del 24 settembre 2002;

11. i criteri seguiti nella proposta della Commissione del 25 luglio 2002 appaiono, alla luce di tutti gli approfondimenti che si sono svolti in questi mesi, riassunti nel punto n. 8 del considerato, più adatti a garantire una tutela agli utenti in caso di astensione delle farmacie;

12. può tuttavia ritenersi condivisibile una limitata estensione del periodo temporale di astensione nel caso di ricorso all'assistenza farmaceutica in forma indiretta rispetto ai 15 giorni fissati nella proposta della Commissione;

FORMULA

La seguente provvisoria regolamentazione per il settore delle farmacie private – FEDERFARMA -, ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. a), e 2 bis l. n. 146/90, come modificati dalla legge n. 83/2000.

Art. 1 (Prestazioni Indispensabili)

1. Si considerano indispensabili ai fini della tutela della salute e della sicurezza della persona le attività di erogazione del farmaco nelle farmacie che restano in servizio durante il periodo di sciopero. A tal fine le parti assicurano l'apertura ed il normale funzionamento delle farmacie di turno in conformità a quanto stabilito dai relativi provvedimenti locali.

2. Al fine di garantire un livello di assistenza farmaceutica compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, l. n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'astensione collettiva potrà realizzarsi anche nella forma della richiesta diretta del pagamento dei farmaci inclusi nei prontuari terapeutici agli assistiti; in questo caso sarà garantito il normale servizio da parte delle farmacie che erogheranno il medicinale a fronte del pagamento di cui sopra.

3. In assenza di un accordo tra Regioni, Asl, Farmacie private valutato idoneo dalla Commissione, ai sensi della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai fini del temperamento del diritto di sciopero dei farmacisti e del diritto alla salute del cittadino utente, dovrà, in ogni caso essere garantita dalle farmacie private l'assistenza diretta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, limitatamente ad una confezione per ricetta, dei medicinali di cui all'art. 2 che segue.

4. La disposizione di cui al comma che precede trova applicazione a condizione che la Regione effettui il relativo rimborso entro e non oltre mesi sei dalla scadenza del termine per il rimborso dei farmaci che debbono essere comunque erogati ai sensi del successivo art. 2. In caso di inadempimento della Regione alla suddetta condizione, le farmacie potranno sospendere, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, l'assistenza diretta anche per i medicinali di cui all'art. 2 sino all'adempimento delle Regioni medesime tenuto conto che le ASL sono tenute a rimborsare tempestivamente l'utente

del servizio. In quest'ultimo caso le farmacie saranno tenute all'erogazione dei farmaci di fascia A di cui all'art. 16 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 e successive modifiche, limitatamente all'ossigeno terapeutico, morfina, metadone ed antipilettici.

5. Qualora la Regione non effettui il rimborso di cui al precedente comma 4 entro i sei mesi in esso previsti, le associazioni di farmacisti interessate potranno comunicare alla Commissione l'ulteriore ritardo delle Regioni medesime. La Commissione valuterà se ricorrono gli estremi per possibili interventi nell'ambito dei propri poteri.

6. Le specialità farmaceutiche relative alla cura di gravi malattie che sono erogabili dai presidi ospedalieri non sono ricomprese nei criteri di cui all'art. 2.

Art. 2 (Erogazione dei Farmaci)

1. I farmaci che debbono comunque essere erogati gratuitamente a tutti i cittadini sono quelli indicati nell'allegato 1), la cui singola confezione ha un costo superiore a € 25,8.

2. I farmaci che debbono comunque essere erogati gratuitamente solo alle fasce deboli (esenti ticket per reddito e per età, esenti per particolari patologie croniche) sono quelli indicati nell'allegato 1), la cui singola confezione ha un costo superiore a € 5,16.

3. La predetta elencazione dei farmaci, comunque contenuta nel prontuario farmaceutico nazionale del 2003, sarà soggetta a periodici aggiornamenti come disposto dalla Direzione Generale competente presso il Ministero della Salute e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3 (Preavviso e durata)

1. In caso di astensione collettiva dovrà essere rispettato un termine legale minimo di preavviso non inferiore a 10 giorni.

2. L'astensione collettiva all'inizio di ogni vertenza non potrà superare la durata di una giornata; quelli successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare le 48 ore. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative non superiore alle 8.

3. L'astensione della forma diretta di pagamento non potrà superare la durata di 35 giorni.

Art. 4 (Intervallo e revoca)

1. Tra una astensione collettiva e la proclamazione della successiva dovrà essere assicurato un intervallo minimo di almeno sette giorni.

2. La revoca dell'astensione collettiva deve essere comunicata agli organi di stampa ed all'utenza almeno 48 ore prima della data dell'astensione collettiva. Il predetto termine può essere ridotto solo in presenza di una giustificata ragione.

Art. 5
(Minimi di servizio)

Le attività di dispensa dei farmaci di cui all'art.1 saranno garantite con il normale organico delle farmacie.

Art. 6
(Esclusione delle azioni di lotta)

L'astensione collettiva non sarà proclamata nei seguenti periodi:

1. dal 20 dicembre al 6 gennaio;
2. nella settimana che precede e quella che segue le festività pasquali;
3. dal 10 al 20 agosto;
4. nei cinque giorni che precedono e che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali ;
5. nelle giornate di festività locali;
6. in caso di coincidenza con le astensioni delle farmacie municipalizzate;
7. le astensioni collettive di qualsiasi genere, dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di epidemie e/o altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità, dichiarati dalle autorità competenti, tali da richiedere immediatamente la ripresa immediata del servizio;

Allegato

FARMACI DA EROGARE IN CASO DI SCIOPERO DELLE FARMACIE CONVENZIONATE

CATEGORIE TERAPEUTICHE

PRINCIPI ATTIVI

A10A – INSULINE

Insulina ad Azione Intermedia

Insulina ad Azione Lenta

Insulina ad Azione Rapida

Insulina Aspartato

Insulina Lispro

Insuline ad Azione Intermedia e ad Azione Rapida in Associazione

B01AB -EPARINE NON FRAZIONATE

Eparina Calcica

Eparina Sodica

B01AC – ANTIPIASTRINICI

Ticlopidina

C01B – ANTIARITMICI

Amiodarone

Chinidina

Disopiramide

Flecainide

Mexiletina

Propafenone

C01D – ANTIANGINOSI

Isosorbide Dinitratol

Sosorbide Mononitrato

Nitroglicerina

Pentaeritritile Tetranitrato

C02 - ANTIADRENERGICI CENTRALI

Clonidina

Doxazosin

Terazosina

Urapidil

C03 – DIURETICI

Butizide + Potassio Canrenoato

Canrenone

Etozolina

Furosemide

Furosemide + Spironolattone

Indapamide

Metolazone

Piretanide

Potassio Canrenoato

C07A - BETABLOCCANTI NON IN ASSOCIAZIONE

Acebutololo

Atenololo

Betaxololo

Bisoprololo

Carvedilolo

Celiprololo

Indenololo

Labetalolo

Metoprololo

Nadololo

Nebivololo

Propranololo

Sotalolo

Timololo

C08 - CALCIO ANTAGONISTI

Amlodipina

Diltiazem

Felodipina

Gallopamile
Isradipina
Lacidipina
Lercanidipina
Manidipina
Nicardipina
Nifedipina
Nisoldipina
Nitrendipina
Verapamile

C09AA - ACE-INIBITORI NON IN ASSOCIAZIONE

Benazeprile
Captoprile
Cilazapril
Del aprile
Enalapril
Fosinopril
Lisinopril
Moexipril
Perindopril
Quinapril
Ramipril
Spirapril
Trandolapril
Zofenopril

C09CA - SARTANI NON IN ASSOCIAZIONE

Candesartan Cilexetil
Eprosartan
Irbesartan
Losartan
Telmisartan
Valsartan

H02 - CORTICOSTEROIDI SISTEMICI

Betametasone
Fluocortolone
Idrocortisone
Metilprednisolone
Triamcinolone Acetonide

H03 - TIROIDEI E ANTIROIDEI

Tiamazolo

J01A – TETRACICLINE

Minociclina

J01C – PENICILLINE

Amoxicillina

Amoxicillina + Acido Clavulanico

Ampicillina

Ampicillina + Sulbactam

Bacampicillina

Flucloxacillina

Piperacillina

Piperacillina + Tazobactam

Ticarcillina + Acido Clavulanico

J01F - MACROLIDI E LINCOSAMIDI

Azitromicina

Claritromicina

Clindamicina

Eritromicina Etilsuccinato

Fluritromicina

Josamicina

Lincomicina

Midecamicina

Miocamicina

Rokitamicina

Roxitromicina

Spiramicina

J01G - AMINOGLICOSIDI

Amikacina

Netilmicina

Tobramicina

J01M – CHINOLONICI

Acido Nalidixico

Acido Pipemidico

Acido Piromidico

Cinoxacina

Ciprofloxacina

Enoxacina

Levofloxacina

Lomefloxacina

Moxifloxacina

Norfloxacina

Ofloxacina

Pefloxacina

Rufloxacina

L - ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI

Aminoglutetimide

Anastrozolo

Bicalutamide

Busulfano

Ciclofosfamide

Ciclosporina

Clorambucile

Estramustina

Exemestane

Flutamide

Formestano

Idarubicina

Idroxicarbamide

Letrozolo

Medrossiprogesterone

Megestrol

Melfalan

Mercaptopurina

Metotrexato

Procarbazina

Tamoxifene

Tegafur

Tioguanina

Toremifene

Tretinoina

N02A - ANALGESICI OPPIACEI

Buprenorfina

Morfina Cloridrato

Morfina Solfato

N03 - ANTIEPILETTICI

Carbamazepina

Etosuccimide

Felbamato

Gabapentina

Lamotrigina

Levetiracetam

Tiagabina

Topiramato

Valproato di Magnesio

Valproato di Sodio

Valpromide

Vigabatrin

N04 – ANTIPARKINSON

Apomorfina Cloridrato

Biperidene

Bornaprina

Bromocriptina

Levodopa

Levodopa + Benserazide

Levodopa + Carbidopa

Lisuride

Pergolide

Pramipexolo

Ropinirolo

Tolcapone

R03 – ANTIASMATICI

Acido Cromoglicico

Aminofillina

Bamifillina

Beclometasone

Budesonide

Clenbuterolo

Fenoterolo

Flunisolide

Fluticasone

Formoterolo

Ipratropio Bromuro

Nedocromil

Ossitropio Bromuro

Procaterolo

Reproterolo

Salbutamolo

Salmeterolo

Teofillina

Terbutalina

AVVERTE

che la provvisoria regolamentazione è vincolante ai sensi dell'art. 2, comma 3, l. n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;

che come previsto dalla legge n. 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella provvisoria regolamentazione ed in ogni altro caso di violazione dell'art.2 comma 3 della legge medesima si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 4, comma 4 della stessa legge. Resta fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 4, comma *ter* della stessa legge n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000;

DISPONE

la notifica alla Federfarma Nazionale, nonché la trasmissione della presente delibera ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute.

Finito di stampare maggio 2005
Stampa: Arti Grafiche Tilligraf Srl
Via del Forte Bravetta, 182 – 00164 Roma